

XI^a SEDUTA

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 190		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti » (33)	191		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'articolo 62 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina » (36)	191		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, che porta varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina » (37)	192		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, concernente il regolamento di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuarie della Cassa depositi e prestiti » (42)	192		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, recante la revisione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie » (96)	192		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza a bandire un concorso nazionale per lo studio di un progetto di nave da carico » (101)	193		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania » (110)	193		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra » (111)	193		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire			
			le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento » (112) 193
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani » (114) 194
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso » (118) 194
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (121) 194
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutivo l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928, concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino » (124) 195
			« Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni in vigore » (125) 195
			« Norme per il personale giudiziario » (128) 200
			« Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola di ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città » (129) 201
			« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste » (130) . . . 201

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro » (134) . . . 202

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo degli approvvigionamenti dall'estero » (135) 202

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima funicolari e funivie meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8300 » (136) . . . 202

« Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale » (141) 203

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini » (145) 203

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente la estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei Caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (146) 204

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo » (148) 204

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, numero 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica » (150) 204

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio » (152) 205

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra » (153) 205

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali » (154) 205

(Discussione):

« Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario » (127) 196

CAMPOLONGO, *relatore* 196

« Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (139) 206

BONGIOVANNI 206

CARLETTI 211

FERRARI 214

DI BENEDETTO 219

SANI NAVARRA 221

ZUPELLI 224

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra* 228

MAMBRETTI 233

SECHI 235

(Presentazione) 191, 203

Messaggio di S. A. R. il Principe di Piemonte 191

Relazioni:

(Presentazione) 191

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 198, 238

La seduta è aperta alle ore 15,30.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bacci per giorni 1; Cornaggia per giorni 5; Faina per giorni 1; Thaon di Revel gr. amm. Paolo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Messaggio di S. A. R. il Principe di Piemonte.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi onoro di comunicare il seguente telegramma inviatomi da S. A. R. il Principe di Piemonte:

« Napoli, 28 maggio.

« La Principessa ed io ringraziamo cordialmente V. E. e i Senatori del Regno per le felicitazioni ed i voti che ci sono giunti fra i più graditi ».

« Aff.mo Cugino
« Umberto di Savoia ».

(*Applausi vivissimi*).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Approvazione dei seguenti Atti stipulati in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 novembre 1933: Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli; Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia delle merci; Atto finale relativo alle Convenzioni suddette. — (*Iniziato in Senato*) (157).

RELAZIONI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e le relative norme di attuazione (147). — *Rel. Russo*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato (131). — *Rel. MARCHIAFAVA*.

Dagli Uffici centrali:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale (126). — *Rel. FARA*.

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra (140). — *Relatore MONTEFINALE*.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'articolo 62 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina » (N. 36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'articolo 62 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, che porta varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina » (N. 37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, che porta varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, che porta varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, concernente il regola-

mento di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuarie della Cassa depositi e prestiti » (N. 42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, contenente norme di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuarie della Cassa depositi e prestiti ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, contenente norme di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuarie della Cassa Depositi e Prestiti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, recante la revisione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, recante la revisione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, recante la revisione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza a bandire un concorso nazionale per lo studio di un progetto di nave da carico » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza a bandire un concorso nazionale per lo studio di un progetto di nave da carico ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza a bandire un concorso nazionale per lo studio di un progetto di nave da carico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania » (N. 110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento » (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un

prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Si era iscritto a parlare il senatore Ricci Federico, ma, non essendo egli presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani » (N. 114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso » (N. 118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedi-

menti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, col quale è stata autorizzata una prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino » (N. 124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio

1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni in vigore » (N. 125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni in vigore ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*, legge lo *Stampato N. 125*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al n. 2 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, quale è stato successivamente modificato, è sostituito il seguente:

2º) — il servizio tecnico delle armi e munizioni.

Alla lettera *g*) dell'articolo 19 predetto, modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1896, è sostituita la seguente:

g) 4 reggimenti di artiglieria alpina.

(Approvato).

Art. 2.

Alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, modificato dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1933, n. 287, è sostituita la seguente:

f) 1 servizio studi ed esperienze del genio.

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito il seguente:

SERVIZIO CHIMICO MILITARE.

Il servizio chimico militare comprende:

— un reparto chimico con annesso deposito territoriale;

— centri sperimentali staccati il cui numero e la cui specie saranno stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Al servizio chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'Arma o Corpo rispettivo.

(Approvato).

Art. 4.

Nelle disposizioni vigenti, ovunque compaiano le diciture: « servizio tecnico di artiglieria », « artiglieria da montagna », « servizio degli specialisti del genio », « direzione del centro chimico militare », esse saranno sostituite rispettivamente dalle diciture: « servizio tecnico delle armi e munizioni », « artiglieria alpina », « servizio studi ed esperienze del genio », « direzione del servizio chimico militare », adottate nel presente testo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Determinazione della data d'inizio dell'anno giudiziario » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione della data d'inizio dell'anno giudiziario ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario, legge lo Stampato N. 127.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAMPOLONGO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPOLONGO, relatore. Onorevoli Colleghi, prendo la parola per richiamare l'attenzione su di un disegno di legge, che ha avuto una eco molto simpatica nell'altro ramo del Parlamento, ottenendo di scindere le norme del personale da quelle della data di inizio dell'anno giudiziario. Quella delle « Norme sul Personale », già stralciata, contiene tre ordini di cose: aumento di diciotto Consiglieri di Appello per le sezioni del lavoro, senza aggravio dell'Erario; possibilità di promovibilità dei Consiglieri a Pretori in Cassazione, terreno sempre scottante; ed in ultimo, facoltà al Ministro di coprire, in certe determinate condizioni, i posti vacanti nelle Cancellerie e Segreterie.

A tutto ciò si potrà dare, per ragioni di opportunità e di equità, incondizionata adesione. Ma il vostro voto deve essere solenne per la data dell'anno giudiziario.

Non vi farò la storia delle date; nella mia relazione ho detto che si è oscillati, con alterna vicenda, tra il 1° gennaio ed il 5 novembre. Ma la data che oggi il Ministro propone è lapidaria, e merita di essere incisa nel bronzo. Il 29 ottobre e la data di Vittorio Veneto sono la continuazione di una data fatidica per gli Italiani.

Il 29 ottobre si riconnette alla Rivoluzione Fascista e, così, anche l'ordine giudiziario si va informando ai criteri generali, ai quali s'informa la nostra legislazione, infondendo sempre più nella Magistratura le nuove idealità della Patria, con lo sguardo fisso al Campidoglio, ove splende ed arde la fiamma del nuovo diritto italico, auspicatrice alle genti di nuovi secoli.

Tale è la importanza politica. Importanza morale, perchè rivive nella tradizione e nelle memorie. Importanza giuridica, perchè sgombra il terreno di tutte quelle feste che erano di ostacolo al retto andamento della giustizia. Basterà però (sebbene il Ministro l'abbia già fatto intravedere) che si raccordi il turno feriale con l'inizio dell'anno giudiziario per mettere anche il Pubblico Ministero, che deve rendere la sua relazione statistica annuale, in

condizione di avere le notizie occorrenti. A questo certamente il Ministro sollecitamente provvederà; ma io voglio cogliere questa occasione anche per esprimere il mio compiacimento personale al Ministro per il graduale fervore col quale procede alle riforme, sia per porre un freno all'arrivismo impaziente, sia per circondare di prestigio l'ordine giudiziario, nel quale risiede la fortuna e la saggezza di un popolo.

Ma io vorrei (ed ecco il motivo per cui, dopo aver reso il mio pensiero nella relazione, ho creduto di prendere la parola su questo disegno di legge) vorrei che gli onorevoli senatori appuntassero lo sguardo sulla data del 29 ottobre nell'atto di dare il loro voto.

E questo voto sia un inno di esaltazione per quei magistrati che, con coraggio saldo e sereno, fecero olocausto di sè per la grandezza della patria; per quella falange non lieve che con disciplina e con pensiero latino, facendo gettito delle vecchie ideologie, vincendo o sopportando i più duri cimenti, seppe comprendere lo spirito dell'epoca nuova nei momenti del pericolo e dell'ascesa trionfale del nuovo Regime: e per quelli che, temperati al genio dei tempi, ebbero la costanza di procedere con la calma, la prudenza e la persuasione, alla conversione delle anime in dubbio.

Dopo quarantasette anni di milizia nell'ordine giudiziario, cui spesso ricorre il mio pensiero con nostalgico amore, ho bene il diritto di dare da qui un monito alla magistratura perchè sappia essere, dalla nuova data, sempre più all'altezza della sua missione; e di mandare da quest'aula un saluto alla nuova magistratura che si avvanza. E con tale saluto mi pare di rivivere a vita nuova e di risentire tutta la fede, tutta la passione, tutta la giovinezza e il sorriso che animano e sospingono sempre più in alto il pensiero dell'Italia nuova.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'anno giudiziario comincia il 29 ottobre.

Entro il quinto giorno successivo tutti i membri delle Corti si riuniranno in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio

decreto che compone le sezioni e della relazione di cui all'articolo 95 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

(Approvato).

Art. 2.

I Regi decreti, con i quali sono state composte le sezioni delle Corti e dei Tribunali per l'anno giudiziario 1934 avranno effetto sino al 28 ottobre dello stesso anno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acquarone, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Badoglio, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Caetani, Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Cian, Cicconetti, Cini, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Dienna, Di Frassineto, Di Marzo, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durante, Durini di Monza.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini Ernesto, Giuria, Giuriati, Grazioli, Grazioli, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Joele, Josa.

Krekich.

Lagasi, Lanza Branciforte, Larussa, Leicht, Levi, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mantovani, Manzoni, Marchiafava, Marescalchi Arturo, Mariotti, Marozzi, Martelli, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cosilla, Nucci.

Oddone, Orlando, Orsi Pietro.

Pecori Giraldi, Peglion, Perrone Compagni, Pestalozza, Petrone, Piaggio, Pinto, Pironti, Pitacco, Porro Ettore, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Ricci Federico, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scalori, Schanzer, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sinibaldi, Solari, Soler, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti (33):

Senatori votanti	222
Favorevoli	216
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'articolo 62 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia Marina (36):

Senatori votanti	222
Favorevoli	214
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, che porta varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina (37):

Senatori votanti	222
Favorevoli	214
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, concernente il regolamento di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuarie della Cassa depositi e prestiti (42):

Senatori votanti	222
Favorevoli	214
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, recante la revi-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1934

sione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (96):

Senatori votanti	222
Favorevoli	214
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza a bandire un concorso nazionale per lo studio di un progetto di nave da carico (101):

Senatori votanti	222
Favorevoli	213
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania (110):

Senatori votanti	222
Favorevoli	215
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra (111):

Senatori votanti	222
Favorevoli	214
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento (112):

Senatori votanti	222
Favorevoli	216
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani (114):

Senatori votanti	222
Favorevoli	215
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso (118):

Senatori votanti	222
Favorevoli	215
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (121):

Senatori votanti	222
Favorevoli	215
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutivo l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino (124):

Senatori votanti	222
Favorevoli	215
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1934

Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni in vigore (125):

Senatori votanti	222
Favorevoli	216
Contrari	6

Il Senato approva.

Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario (127):

Senatori votanti	222
Favorevoli	214
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per il personale giudiziario » (N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per il personale giudiziario ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario, legge lo Stampato N. 128.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1934, il numero complessivo dei Consiglieri di Corte di appello o parificati risultante dalle attuali piante organiche è aumentato di 18. Due Consiglieri di appello o magistrati di grado parificato possono essere destinati, con decreti Reali, ad esercitare le funzioni di Consigliere o di sostituto Procuratore generale di Corte di cassazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 9, secondo comma della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Dalla data suddetta il numero dei magistrati di grado 5°, addetti al Ministero di grazia e giustizia, previsto dalla tabella B annessa al Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, è diminuito di 16, continuando a rimanere al Mi-

nistero in soprannumero i magistrati che risultino in eccedenza per effetto di tale diminuzione.

Tuttavia le vacanze che si verifichino tra i magistrati del grado 5° addetti al Ministero saranno fino al 30 giugno 1937 coperte in ragione di due terzi e per l'altro terzo destinate alla eliminazione della eccedenza, e dal 1° luglio 1937 in poi destinate esclusivamente alla eliminazione della eccedenza.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sarà provveduto alla distribuzione tra i vari uffici dei posti aumentati con il primo comma dell'articolo 1.

(Approvato).

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1934-1935, il Fondo speciale delle Corporazioni, istituito con l'articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, verserà all'Erario la somma annua di lire 700,000, restando soppresso lo stanziamento di cui al capitolo 40 (Contributo per compensi a funzionari dell'ordine giudiziario chiamati a conoscere le vertenze individuali del lavoro) dello stato di previsione della spesa del fondo medesimo per l'indicato esercizio.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

I primi pretori provenienti dai Consiglieri di Corte d'appello, incaricati della direzione delle preture unificate, possono prendere parte al concorso per le promozioni in Corte di cassazione, ove siano in possesso del prescritto requisito di anzianità di grado, anche se, senza far ritorno in Corte di appello, abbiano conservato le attuali funzioni,

(Approvato).

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1934, il numero dei cancellieri e segretari giudiziari, che, a norma delle vigenti disposizioni, sono addetti al Ministero di grazia e giustizia per servizi speciali è diminuito di 10.

I funzionari attualmente in servizio al Ministero, che risultino in eccedenza, continueranno a prestare ivi servizio e le vacanze, che man mano si verificheranno, saranno devolute, nei corrispondenti gradi, a vantaggio degli uffici giudiziari.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sarà provveduto alla distribuzione dei relativi posti nelle singole sedi giudiziarie.

(Approvato).

Art. 7.

Entro il limite di due terzi dei posti vacanti di primo cancelliere e di primo segretario, è data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di conferire la promozione al grado corrispondente, con riserva di anzianità, ai funzionari di cancelleria e segreteria che abbiano superato l'esame di idoneità nei modi prescritti dal Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

(Approvato).

Art. 8.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, non si applica ai funzionari che, all'atto dell'entrata in vigore del detto decreto-legge, avevano già conseguito il titolo per la promozione al grado 9°.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della

Regia Scuola di ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città » (N. 129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola di ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia università degli studi, del Policlinico universitario di Santa Orsola, della Regia scuola di ingegneria e della Regia scuola superiore di chimica industriale in quella città.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste » (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario del comune di Sant'Oreste per l'importo di lire 200.000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro » (N. 134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo

alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo degli approvvigionamenti dall'estero » (N. 135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Cor versione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo degli approvvigionamenti dall'estero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo all'istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'organo degli approvvigionamenti dall'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima funicolari e funivie meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8 300 » (N. 136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima funicolari e funivie meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di 8.300 lire ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale viene accordato per una volta tanto alla Società Anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino un sussidio straordinario di lire 8.300.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato maggiore generale** » (N. 141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore generale** ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

Al comma 2° dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, modificato dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1989, è sostituito il seguente:

« Il Capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'aria o fra i Generali d'Armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli d'Armata (o Ammiragli di Squadra designati d'Armata), i Generali d'Armata aerea (o Generali di Squadra designati d'Armata aerea), i Generali di Corpo d'Armata, gli Ammiragli di Squadra ed i Generali di Squadra dell'Arma aeronautica, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini** » (N. 145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini** ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

JUNG, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina nell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri (158).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 » (N. 146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni

fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo » (N. 148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (Numero 150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio » (N. 152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra » (N. 153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazioni a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali » (N. 154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202 e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario, legge lo Stampato N. 139.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIOVANNI. Onorevoli Colleghi, il disegno di legge che ci sta dinanzi si propone di raggiungere due scopi: di sanare, in primo luogo, una situazione di grave e tormentoso disagio che, dalla fine della guerra, turba i quadri del nostro Esercito e, contemporaneamente, di dare all'Esercito stesso una legislazione che, in modo duraturo, regoli, con criteri nuovi, originali e di logica continuità, l'avanzamento degli ufficiali.

La lunga esperienza di tutti gli Stati militari ha ormai messo in evidenza le gravi difficoltà di concezione e di pratica attuazione delle leggi di avanzamento, chiamate a funzionare nei lunghi periodi di pace, in vista dell'evento ipotetico della guerra, e a conciliare interessi discordanti quali sempre si sono dimostrati quelli degli individui, rispetto a quelli delle esigenze professionali dei quadri e quelli di finanza. L'Esercito organicamente più vicino alla perfezione dei tempi nostri, il Tedesco, e più particolarmente il Prussiano di prima della guerra, non si era mai data una vera e propria legge d'avanzamento e, pur seguendo, in questa delicata materia, consuetudini che avevano assunto carattere di stabilità, riserbava e non di rado faceva intervenire l'arbitrio del Sovrano per risolvere casi speciali.

Nel nostro caso, il legislatore affronta arditamente queste accertate difficoltà d'ordine generale e, in più, si prefigge di risolvere, nel tempo stesso, un annoso, delicato e complesso problema contingente; e tutto ciò per vie e con forme che notevolmente si discostano da quelle finora seguite in tutti gli Eserciti permanenti.

I due problemi ora ricordati, quello contingente di risanamento e quello di stabilizzazione definitiva, nonostante il loro abbinamento nella nuova legge, sono distinti e giova esaminarli separatamente.

Nel 1915, l'Esercito italiano, entrando in guerra con un quantitativo relativamente esiguo di ufficiali combattenti in servizio effettivo permanente, ha dovuto affrontare il duplice quesito di completare inizialmente i suoi quadri inferiori e di colmare, in seguito, le perdite che per effetto diretto e indiretto della guerra si manifestavano largamente in tutti i gradi delle sue gerarchie.

Assillato dal dubbio che i larghi vuoti determinatisi nei quadri degli ufficiali effettivi inferiori, partecipanti alla guerra, potessero creare, a guerra finita, gravi difficoltà alla ricostituzione dell'Esercito permanente, il Comando Supremo, sia con larga applicazione dell'istituto del merito di guerra, sia provocando dal Governo centrale disposizioni legislative, è addivenuto al trasferimento, dai ruoli di complemento a quelli di servizio effettivo permanente, di numerosi giovani ufficiali, molti dei quali, di pieno diritto, a smobilitazione avvenuta, hanno continuato nella carriera militare. Di più la reale, effettiva portata dei ricordati provvedimenti di legge è stata notevolmente più vasta di quanto il Comando Supremo e il Ministero della Guerra avevano preveduto. È accaduto infatti che, per applicazione tardiva ma legalmente inoppugnabile dei provvedimenti stessi, a pace conclusa, quando cioè più assillante si prospettava il problema dello sfollamento dei quadri, oltre 2000 tenenti di complemento delle armi combattenti sono stati trasferiti in S. P. E. e poco meno che 1000 marescialli hanno ottenuto la nomina a sottotenenti. Questi ultimi poi, sempre per il complicato giuoco dei diritti maturati, in meno di un anno hanno raggiunto il grado di capitano.

Inoltre, il Comando Supremo, convinto che ragioni morali e di prestigio richiedessero che

gli ufficiali fossero investiti di tutti gli attributi del grado corrispondente al comando che erano chiamati ad esercitare, ha, durante la guerra, fatto uso assai parsimonioso e limitatamente ai comandanti più elevati dell'istituto delle *veci di grado*, per quanto — sia pure con insufficiente determinatezza — consentito dall'allora vigente legislazione.

Questo fatto ha avuto, a guerra finita, larga ripercussione in tutti i gradi della gerarchia ed ha costituito, unitamente agli altri prima accennati, l'ostacolo al regolare riassetto organico dei quadri.

Il problema è apparso ai Ministri che si sono susseguiti nel dopoguerra in tutta la sua reale gravità, tanto da indurli a considerare, se non la sua soluzione integrale, la sua attenuazione, come un preciso e urgente dovere del Governo. I temperamenti adottati, volta a volta, pur alleviandone temporaneamente l'asprezza, non l'hanno mai affrontato in pieno. Talora, anzi, lo hanno aggravato coll'artificioso ingrossamento degli organici, nella fallace lusinga di potere, un giorno, fare assorbire le esuberanze in una sistemazione definitiva, della quale solo genericamente e con scarsa fiducia si prevedevano le forme e l'epoca d'attuazione.

Questo argomento delle esuberanze in tutti i gradi della gerarchia, da capitano in su, rispetto alle esigenze degli organici di pace e a quelle ritenute, nel passato, normali per assicurare la prima mobilitazione dell'Esercito, merita un rapido esame, anche perchè il nuovo disegno di legge, pur riducendole gradualmente, ne sanziona, in gran parte la conservazione. Infatti, i Generali di ogni grado e specie che sono oggi 251 si ridurranno, secondo le previsioni del legislatore, nel 1945 a 228; gli Ufficiali superiori delle quattro armi combattenti dei ruoli tanto di comando quanto di mobilitazione, dovranno diminuire, nel medesimo lasso di tempo, da un totale di 3550 a 3387 e i Capitani da 5553 a 5395. Come si vede una riduzione è prevista, ma tenue, e le esuberanze che, grosso modo, io valuto non inferiori al 20 per cento, pur tenendo conto degli aumentati bisogni dell'Esercito ricostituito dopo la guerra, vengono organicamente stabilizzate.

L'impiego di utile rendimento degli ufficiali esuberanti ha costituito, in questi anni, uno

fra i più delicati problemi del nostro organismo militare e poichè esso è destinato a permanere come problema finora non ben risolto, sono certo che formerà oggetto del solerte interessamento del Ministro della guerra. Dirò subito che, a parer mio, le due vie fino ad oggi battute, quella dell'ingrossamento dei Comandi e quella degli ufficiali in soprannumero nei corpi, non solo debbono considerarsi saturate, ma vanno alleggerite. La risoluzione del problema va ricercata e, a mio giudizio, può essere trovata, nel sano e giudizioso ordinamento del ruolo di mobilitazione, che, a sè, senza turbamento della vita interna dei corpi di truppa, può e deve avere un lavoro utile e ben determinato, evitando ingombranti doppioni ed evitando soprattutto lo sterile lavoro burocratico degli uffici militari, verso il quale, secondo quanto una lunga esperienza mi ha insegnato, l'Esercito non è mai abbastanza difeso.

L'altro problema che il disegno di legge affronta, quello cioè di dotare l'Esercito di una nuova legge d'avanzamento, non ha i caratteri d'urgenza del problema contingente ora esaminato. Una legge d'avanzamento esiste e funziona e, per quanto perfettibile, ha dato finora risultati, nel loro complesso, soddisfacenti.

Nei lunghi periodi di pace l'ascesa agli alti gradi è riservata a pochi. La maggior parte di coloro che intraprendono la carriera militare dovranno forzatamente troncarla nei gradi intermedi. La nuova legge sancisce che, per effetto di selezione e per il giuoco naturale dei limiti di età, i punti d'arrivo di coloro non destinati all'alta gerarchia saranno i gradi di Capitano e di Colonnello. Io credo che, col tempo, quest'ultimo grado dovrà essere abbassato a quello di tenente colonnello, anche se, come spero, col migliorare delle condizioni economiche del Paese, l'istituto della posizione ausiliaria volontaria per i Capitani quarantacinquenni riprenderà la funzione equilibratrice che aveva nell'anteguerra.

In tutto ciò nulla di nuovo e, a mio credere, nulla di allarmante. Il proposito di conservare, anche nei lunghi periodi di pace, a tutti i gradi della gerarchia la felice caratteristica della giovinezza sarà sempre contrastato da ragioni morali e di finanza. Tutti gli eserciti permanenti sono soggetti al relativo invecchiamento dei

loro quadri, il quale, giova ricordarlo, ha esso pure i suoi pregi nel campo educativo, dell'addestramento professionale e del culto delle sane tradizioni.

La nuova legge pur senza esagerazioni — d'altra parte irrealizzabili — accentua la tendenza al costante ringiovanimento dei quadri. Se anche il nobile suo sforzo raggiungerà, in tal senso, solo risultati parziali, non vedo motivo di allarme.

Il correttivo — necessario per la formazione dell'alta gerarchia — si è sempre trovato, e si avrà anche in avvenire, nell'acceleramento di carriera degli elementi più degni: arma delicatissima che deve trovare nella legislazione i suoi limiti e le sue forme esecutive e nella competenza, nella serenità e nell'indipendenza delle autorità giudicanti la garanzia di illuminata giustizia.

Il disegno di legge in esame fa larga parte all'avanzamento a scelta; ma, circondandolo di severe garanzie nella valutazione dei meriti e dei titoli individuali e nella procedura, mira a dare al promosso a scelta un sicuro prestigio, sulla base del generale riconoscimento della sua reale superiorità.

Saggie, a mio giudizio, le disposizioni secondo le quali, nei quadri di avanzamento a scelta, tanto ordinaria, quanto straordinaria, i prescelti vengono iscritti in ordine di anzianità e non con il criterio, adottato da altre Amministrazioni dello Stato e sempre di difficile applicazione, del così detto merito comparativo o preferenziale. E con altrettanta saggezza la nuova legge sopprime la melanconica figura del *pretermessso*.

Si pone da taluno il quesito se non sarebbe stata giovevole la soluzione separata dei due problemi fin qui esaminati, che il disegno di legge affronta unitamente. In altri termini, se la concezione di una definitiva legge di avanzamento non sarebbe stata avvantaggiata dal preventivo risanamento della crisi, nella quale si dibattono i quadri del nostro Esercito. Certamente che sì. Ma al pronto risanamento non si potrebbe oggi giungere che attraverso draconiane eliminazioni in massa di numerosi benemeriti combattenti: provvedimento, questo, che a sedici anni di distanza dalla guerra avrebbe carattere tale di asprezza che ben si comprende come il Governo Nazionale Fasci-

sta, il quale della costante, amorevole sollecitudine verso i reduci della guerra ha fatto un cardine della sua politica militare, non meno che della sua politica interna, non lo abbia ritenuto attuabile.

Per contro esso Governo, confortato dall'autorevole parere del Consiglio dell'Esercito, presenta al Parlamento un disegno di legge, il quale, abbinando i due problemi, provvede, da un lato, al tanto auspicato risanamento del presente stato di disagio dei quadri e, dall'altro, a dotare l'Esercito di una nuova legge di avanzamento, che, secondo quanto il Governo stesso prevede, segnerà con regolare continuità un indirizzo di sicura ed equa conciliazione tra le superiori esigenze dell'istituto militare e le legittime aspirazioni dei componenti i suoi quadri.

I provvedimenti vari e complessi costituenti questo disegno di legge hanno, come ho già detto, la caratteristica dell'originalità, taluni anche particolare impronta di genialità ed altri di generosa assistenza verso coloro che, per la ferrea legge della concorrenza, dovranno essere allontanati dal servizio attivo con un grado modesto. Ma non avendo, essi provvedimenti, riscontro in precedenti legislazioni, mancano naturalmente di ogni sanzione di esperienza.

I provvedimenti medesimi sono fra loro strettamente collegati; con lo stesso giuoco di eliminazioni, di avanzamenti, di spostamenti, di provvidenze, il legislatore si propone sia di sanare in un primo tempo la crisi attuale, sia di assicurare in avvenire un preveduto, equo ritmo delle carriere: il tutto in un quadro finanziario a noi non ben noto, ma che il Ministro avrà necessariamente previsto nei suoi sviluppi e limiti precisi.

Di più il Governo ci dichiara di sentire il dovere di dare attuazione alla legge dal 1° luglio p. v. e, fra le disposizioni transitorie, ha inserita quella della esecutorietà della legge, prima anche della pubblicazione del relativo regolamento.

Il volere oggi, in questa sede, comunque alterare i termini e le interferenze dei provvedimenti della legge equivarrebbe a turbarne l'armonia fondamentale.

È questa una legge che il Senato, a parer mio, non può che accettare in pieno o respin-

gere. Io l'accetto o specialmente l'accetto perchè riconosco in essa il solo mezzo che, dalla fine della guerra in poi, sia stato proposto per giungere al definitivo risanamento delle difficili condizioni che, per causa della guerra, turbano i quadri del nostro Esercito e che, prolungandosi, si acuirebbero sempre più e inciderebbero gravemente sul loro morale, il che equivale a dire sulla loro efficienza.

Entro tre anni, ci dice il legislatore, tutti i Capitani e i Tenenti reduci dalla guerra, molti dei quali, oggi ancora, fermi nel grado conseguito durante la guerra stessa, saranno sblocati e avviati verso una definitiva sistemazione. Con ciò sarà tolto di mezzo l'aspetto più penoso del lamentato disagio.

In questi tre anni la legge, col suo complesso meccanismo, sarà entrata in piena effettuazione e, anche senza aspettare il compimento del decennio previsto dalle tabelle annesse al testo, se ne potranno valutare i pregi e le eventuali manchevolezze, al lume di una graduale e sufficiente esperienza.

Si giudicherà allora se i nuovi istituti del doppio ruolo, dei limiti di promovibilità e delle vacanze obbligatorie, pur raggiungendo i risultati numerici previsti, avranno dato, nel campo morale e del miglioramento qualitativo dei quadri, i vantaggi che oggi il legislatore si ripromette; se l'agognata parità delle carriere apparirà una mèta raggiungibile e con quali conseguenze; se i compiti affidati al ruolo di mobilitazione saranno di reale, sicuro rendimento, e quali attitudini a funzioni di comando nell'Esercito mobilitato avranno conservato gli Ufficiali ascritti al ruolo stesso; se i poteri discrezionali conferiti al Ministro in materia di avanzamento ai gradi superiori avranno potuto esercitarsi senza lesione del prestigio delle Commissioni d'avanzamento; se gli effetti finanziari della legge saranno stati contenuti nei limiti previsti.

A quest'ultimo proposito giova ricordare che, non richiedendo il disegno di legge nuovi stanziamenti per la sua attuazione, la maggior spesa che questa richiederà dovrà essere attinta da economie in altri capitoli del bilancio. Ora chiunque abbia anche superficiale conoscenza della struttura dei bilanci militari sa che le consuete fonti di possibili notevoli economie sono due: la forza bilanciata e le costruzioni di nuovo materiale bellico.

Alla prima fonte si è attinto e si attinge largamente: il felice inquadramento della gioventù italiana in formazioni militarizzate — il capolavoro del Regime Fascista — e l'istituto in via di continuo perfezionamento della pre-militare, lo hanno finora consentito. Ma il preciso dovere dello Stato di istruire un contingente annuo che si aggira intorno ai 300 mila uomini e di conservare in relativa efficienza, anche nei periodi di forza minima, tutti i numerosi e complessi organismi militari, non credo possa permettere ulteriori notevoli storni dal capitolo della forza bilanciata.

In fatto di materiale bellico è di chiara evidenza che gli eserciti odierni, spinti dall'incessante progresso della motorizzazione, vanno fatalmente incontro a radicali trasformazioni. Noi ci siamo finora attardati alquanto in una fase che saggiamente abbiamo considerato di sperimentazione; quando la riteremo conclusa, dovremo necessariamente affrontare la fase costruttiva, che non potrà non essere onerosa. Economie e storni in questo capitolo di bilancio sono pertanto di improbabile realizzazione.

Il primo triennio dell'applicazione della nuova legge sarà dunque di particolare interesse: come risanamento e come esperienza. Se quest'ultima avrà messo in luce la necessità di ritocchi, di abbandono o di attenuazione di talune fra le concezioni originali dianzi accennate e dell'adozione di criteri nuovi, l'Amministrazione militare potrà, a ragion veduta, farvi fronte con altro provvedimento legislativo. Ma frattanto la situazione generale dei quadri, per effetto del raggiunto risanamento, sarà divenuta di gran lunga migliore della presente e il legiferare, se ancora ve ne sarà bisogno, in materia d'avanzamento ci apparirà più agevole.

Nella legge vi è una parte che io considero di grande interesse, per quanto meno delle altre abbia finora attirato l'attenzione degli studiosi, ed è il Titolo V che tratta dell'avanzamento in tempo di guerra. Tutti sanno che dalla guerra è derivato il perturbamento nei quadri del quale si parla da molti anni e che tutti lamentiamo, ma pochi hanno approfondito l'argomento. La nuova legge che esaminiamo l'affronta in pieno, per la prima volta, e lo risolve; ed è questo, a mio giudizio, uno dei suoi pregi preclari.

Onorevoli Colleghi, guardando nel futuro, nessuno di noi oserà relegare nel campo dell'impossibile l'eventualità della mobilitazione generale e della guerra. Evitare, per tale eventualità, di ricadere negli errori che hanno reso, dopo la passata guerra, il fenomeno turbativo della vita dei quadri, più acuto nel nostro Esercito che non in altri grandi Eserciti del pari partecipanti al grande conflitto, era un dovere del nostro Governo; l'averlo adempiuto è una sua insigne benemeranza.

Negli Eserciti di Francia e della Gran Bretagna il ritorno alla normalità di vita organica dei quadri è da anni un fatto compiuto; e lo stesso sarebbe avvenuto nell'Esercito della Germania se, dopo la guerra, avesse potuto ricostituirsi. La ragione di ciò va ricercata nel fatto che, presso quegli Eserciti, l'istituto delle veci di grado e quello simile del grado provvisorio hanno funzionato legalmente e con piena regolarità per tutta la durata della guerra.

Negli Eserciti metropolitani e coloniali della Gran Bretagna il grado provvisorio ha da lungo tempo, forse da secoli, largo impiego. Esso ha consentito allo Stato di scegliere, per le molteplici, svariatissime esigenze militari del vasto impero, gli uomini più adatti e meglio preparati. E chiunque abbia partecipato a imprese militari internazionali di terra e di mare ha potuto constatare quanto l'istituto del grado provvisorio abbia per gli Inglesi, di frequente, collaborato anche a profittevoli giuochi di influenza politica.

La Francia non aveva, prima della guerra, tali istituti; ma le esigenze belliche le hanno ben presto consigliato la creazione del grado *à titre provisoire* che ha mantenuto fino al termine delle ostilità e lo ha poi facilitato, a pace conclusa, il riassetto dei quadri del suo esercito.

Nell'esercito tedesco, le veci di grado, che parzialmente funzionavano in tempo di pace, come conseguenza del ruolo unico dei Colonelli di tutte le armi combattenti, hanno avuto fin dal principio della guerra larga applicazione. Per constatazione personalmente fattane, posso affermare che, al termine del nostro periodo di neutralità, nella fanteria tedesca le Brigate erano per la maggior parte affidate a Colonelli e i Battaglioni a Capitani e le compagnie a primi Tenenti e numerosi erano già i così

detti *Offizierstellvertreter*, sottufficiali investiti temporaneamente delle funzioni di ufficiali subalterni.

L'istituto del grado provvisorio non è scovro d'inconvenienti e da solo non varrà ad appianare tutte le difficoltà che si presenteranno nel riassetto dei quadri di un esercito dopo una lunga guerra. Ma utile sarà indubbiamente e di facile applicazione.

Colla legge che esaminiamo, questo istituto entra a far parte della legislazione militare italiana. Compiaciamocene, onorevoli Colleghi.

Una breve osservazione a proposito dell'articolo 133. Il testo ministeriale, presentato alla Camera dei Deputati, diceva: « La promozione straordinaria per merito di guerra si effettua, senz'altro, con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta ed è sempre a titolo definitivo ».

Nel testo concordato tra Governo e Commissione parlamentare, l'ultimo inciso « ed è sempre a titolo definitivo » risulta soppresso.

È stato ritenuto pleonastico, oppure si è voluto dire che questa promozione, come tutte le altre non determinate da perdite definitive rispetto agli organici di pace, è da considerarsi a titolo provvisorio? Io propendo per quest'ultima interpretazione. E mi spiego.

Nel nostro Esercito è comune attribuire all'avanzamento a scelta per merito di guerra il valore di una ricompensa per insigni prove di capacità nell'esercizio del comando. Non credo questo criterio rispondente allo spirito dell'istituto. I meriti individuali hanno il loro naturale riconoscimento in altre forme di ricompense. L'avanzamento per merito di guerra è l'investitura eccezionale di una funzione superiore, basata sulla presunzione che colui al quale viene accordata saprà degnamente esercitare la funzione stessa. Presunzione che — come l'esperienza ha a volte dimostrato durante l'ultima guerra — può anche essere fallace. Nessuna ragione quindi di renderla subito definitiva. Due vantaggi ne scaturiranno: un maggior stimolo a chi è stato insignito dell'alto onore a mostrarsene degno; maggior libertà di scelta — appunto perchè non impegnativa — per la difficile ricerca, in circostanze speciali, dell'uomo adatto al suo giusto posto.

Concludo. Nell'accingermi a dare a questa

legge la mia approvazione, formulo il voto che in breve riesca realmente a sgombrare la fronte dei nostri quadri dell'annoso e penoso disagio che li turba; ed anche che il primo triennio di sua applicazione, oltre al raggiungere questo risultato, ci dimostri sperimentalmente la saggezza e l'opportunità dei criteri nuovissimi sui quali essa si fonda. Vecchi soldati come me, devoti per educazione e per lunga esperienza alla tradizione, consci delle lontane e non sempre prevedibili ripercussioni di ogni radicale innovazione in organismi vasti, antichi, complessi qual'è l'Esercito, potranno tuttavia, a mio credere, approvare in piena tranquillità di coscienza il disegno di legge che ci viene proposto; nel sereno convincimento di dare all'Esercito un bene certo e prossimo e di consentire l'utile e cautelato esperimento di una legge che, per genialità di concezione, per armonia di disposizioni e per generosità di propositi, non ha riscontro in nessun'altra legislazione.

E un altro voto mi consentano il Senato e il Governo di esprimere. Leggi come questa, di spiccato carattere tecnico più che politico e che, non implicando imposizione di tributi e nuovi stanziamenti di bilancio, non cadono sotto la sanzione dell'articolo 10 dello Statuto del Regno, possono essere presentate al Senato prima che alla Camera dei Deputati. Se questa norma venisse seguita con maggiore frequenza di quanto oggi non avviene, il Senato che, oltre essere assemblea politica, ha, per effetto della sua composizione, riconosciuta capacità di giudizio su tutte le branche tecniche che interessano la vita dello Stato e della Nazione, darebbe al Governo Nazionale Fascista, al quale esso è lealmente ligio, un maggior contributo di collaborazione, che è nelle sue possibilità non meno che nelle sue aspirazioni. (*Applausi vivissimi*).

CARLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLETTI. Onorevoli Colleghi, la relazione, veramente perspicua, dell'Ufficio Centrale del Senato, mi incoraggia, e, quasi mi guida, nell'esame di questa legge, della quale, carattere fondamentale, è quello di essere tra le più squisitamente fasciste; vorrei dire, che la mentalità dei nuovi tempi, palpita, respira, vive, prende forma, consistenza, contorni,

in questo testo, che affronta un problema formidabile, e lo risolve: l'adeguamento delle forze armate militari della Nazione alle effettive esigenze di questa; l'alleggerimento del complesso organismo dell'Esercito da una bardatura di guerra, che ne appesantisce l'esistenza e ne rende afoso il respiro.

Per questo, io dico subito che il progetto è assolutamente inconfondibile con le precedenti leggi: e qui intendo riferirmi, soprattutto, alla vigente legge di avanzamento, quella del 1926, l'unica da prendere in considerazione, perchè la prima emanata dopo la guerra, quindi dopo il marasma della pleora degli ufficiali affluiti nei quadri. La legge del 1926, e le successive riforme, seguite numerose, hanno indiscutibili pregi tecnici, ma non affrontano il problema dei quadri; nè una soluzione, comunque definitiva, hanno dato a questo problema la istituzione dell'aspettativa per riduzione di quadri e la creazione di gradi intermedi, quali quello di primo tenente e di primo capitano, che non hanno avuto altro effetto, se non quello di manifestare più visibilmente il male, senza peraltro rimediarsi.

Per questo ho detto che la legge è squisitamente fascista, in quanto affronta in pieno, o risolve, il problema che oggi travaglia l'Esercito italiano, e non soltanto l'Esercito italiano.

Problema tecnicamente delicato, e moralmente difficile: non bisogna dimenticare che l'Esercito, negli stati moderni, e nello Stato Fascista in specie, è la parte più viva e sensibile della Nazione, e che col cuore dell'Esercito batte all'unisono il cuore della Patria.

Accostarsi a questo strumento complesso, delicato, e potente nel tempo stesso, non era impresa facile; le eccezionali leggi di epurazione, che con salutare sistema furono adottate dal Governo Fascista, all'epoca dei pieni poteri, per il risanamento della pubblica amministrazione, sono cosa ben diversa dalla legge attuale, la quale, mentre è dominata dalla fondamentale esigenza di ricondurre i quadri nei limiti del necessario, crea un principio nuovo e costante di selezione dei valori, attraverso un procedimento che perfeziona lo strumento delicato, ne rinsalda le file, e, lungi dallo scuotere il morale, lo esalta, dandogli un afflato di perenne giovinezza.

Le linee essenziali della legge sono costi-

tuite dalle così dette vacanze obbligatorie, dalla distinzione fra ruolo Comando e ruolo Mobilitazione e dalla creazione dei limiti di promovibilità.

Vacanze obbligatorie, cioè, in deroga al vecchio sistema, non vacanze determinate dai vuoti annuali, ma vacanze obbiettivamente stabilite dal legislatore, con la finalità di ricondurre i quadri nei loro fini essenziali.

È questo il primo cardine fondamentale. E poichè il numero delle vacanze, che chiamerò di diritto, è sempre superiore a quello di fatto, e il numero dei promovendi in un grado è sempre inferiore a quello delle vacanze che nel grado stesso debbono per legge formarsi, consegue che annualmente un certo numero di ufficiali, anche se idonei, debba essere eliminato.

Qui entra in azione l'altro principio essenziale della legge, la distinzione, cioè, tra ruolo Comando e ruolo Mobilitazione.

Occorre bene intendersi: il ruolo Comando è il ruolo dei prescelti, il ruolo Mobilitazione è il ruolo dei non prescelti: ma il non prescelto non è, nel sistema della legge, il non idoneo, ma l'idoneo che, in un giudizio di merito, ha dovuto cedere ad una superiore esigenza di organico.

Questo concetto deve essere nettamente scolpito, perchè altrimenti potrebbe dar luogo a seri equivoci.

Il ruolo Mobilitazione è pertanto un ruolo di ufficiali di prim'ordine, in servizio permanente effettivo, idonei all'avanzamento, scelti, ma non prescelti. Non è, dunque, ruolo di minori, o ruolo di ufficiali che faranno la guerra coi topi negli uffici.

Giova subito dire, e ciò per dissipare la perplessità di chi della legge non abbia saputo cogliere l'intimo spirito e la vera essenza, che su questo punto il progetto ha una portata, almeno per quanto riguarda l'elemento psicologico (che è quella che maggiormente interessa), ricognitiva e dichiarativa, non costitutiva. La legge qui non crea nulla, la legge sistema e migliora (e soltanto in questo senso può considerarsi innovativa) ciò che di fatto già esiste.

Onorevoli Colleghi: aprite un qualsiasi ruolo di una qualsiasi amministrazione, e potrete rilevare a colpo d'occhio come in esso sia pos-

sibile rinvenire tre categorie di persone, destinate alcune ai supremi gradi; altre, e sono le più, ai gradi intermedi; altre, infine, ai bassi gradi.

Questo fenomeno, che è, in sostanza, come ha opportunamente rilevato l'onorevole Del Croix nell'altro ramo del Parlamento, la riproduzione del più vasto processo di differenziazione dei valori che opera nel grande ruolo della vita, è qualificato nell'Esercito dal fatto, che chiamerò fisico, della congestione dei quadri, che danneggia sia coloro che potrebbero essere destinati ad una ascesa, anche se non elevata, e che, invece, restano irrimediabilmente bloccati, sia coloro che per cultura, carattere, età, hanno il diritto di andare molto avanti.

La legge, dunque, coglie gli inconvenienti materiali e morali già esistenti a causa della congestione, e vi provvede dando la possibilità ai migliori di arrivare in alto, e agli altri di raggiungere quella meta che essi non avrebbero potuto neppure sfiorare allo stato attuale.

L'ordinamento dell'Esercito ci dirà quali siano i compiti precisi degli ufficiali del ruolo Mobilitazione (che possono raggiungere il grado di colonnello); constato per ora, con viva soddisfazione, come l'addestramento di essi, che in tempo di guerra possono anche essere utilizzati nel Comando, e sfidare il fuoco, miri a conservare il contatto con le truppe, e che, pertanto, essi prenderanno parte attiva e diretta alle annuali esercitazioni.

Il ruolo Comando non è neppure lo Stato Maggiore in senso ampio: ma il ruolo dei prescelti, dei più giovani, destinati ai supremi gradi della Gerarchia Militare.

L'abbassato limite di promovibilità infine, senza intaccare il limite di anzianità per la permanenza nel grado, rappresenta altro mezzo concorrente per la pronta riduzione dei quadri e per la graduale ascesa dei giovani verso le supreme Gerarchie.

Una disposizione di grande importanza, che trascende le necessità contingenti e assurge al principio di massima fondamentale, è quella che non consente promozioni al grado superiore nel ruolo Comando, per l'ufficiale che non abbia effettivamente comandato: disposizione, questa, che merita il nostro plauso incondizionato, in quanto riconduce le funzioni dell'uffi-

ziale ai loro compiti essenziali: « il contatto con gli uomini ». Non si può veramente ascendere nella carriera militare se non si è stati a contatto col soldato che si deve comandare; nella guerra moderna come nell'antica domina sempre il fattore uomo, e l'uomo deve essere inteso nei suoi vari difetti e nelle sue sublimi virtù.

La guerra si fa con gli uomini; chi guida gli eserciti deve conoscere e intendere l'anima delle masse, che la Patria interamente gli affida. A questa scuola, l'Esercito italiano è adusato dalla tradizione del risorgimento, e dall'esempio della recente guerra, in cui il Re Soldato ha per primo diviso con la gran massa della truppa le ansie, i pericoli, le gioie della lotta; ha vivificato, col contatto del Fante, la pura fede nella vittoria, che non l'ha mai abbandonato; ha, nell'ora grigia, ritrovato nell'Esercito l'Italia protesa verso il nemico; ha trasfuso ai suoi immediati collaboratori la convinzione profonda nella necessità di comprensione dell'anima del soldato; e le giornate della riscossa vittoriosa, in cui la grande opera di Armando Diaz si profila nettamente nella storia, molto debbono a questa comprensione, a questo accostamento di chi deve guidare, verso chi deve eseguire; comprensione che si acquista col comando, attraverso le diuturne passioni e il tormento del soldato. (*Applausi*).

Queste le linee essenziali della legge, questi gli strumenti posti in essere per l'adeguamento dei quadri e per la selezione dei migliori, senza, peraltro, intaccare quelle che sono le fondamentali esigenze della vita dell'Esercito.

L'altro ramo del Parlamento ha messo concordemente in evidenza il lato squisitamente politico e fascista della disposizione che inserisce, mediante un felice innesto, l'Esercito nella Milizia. Disposizione assai opportuna, come l'altra, che consente le promozioni degli ufficiali di complemento, i quali rivestono gradi elevati nella Milizia, rinsaldando così, e quasi suturando, l'Esercito permanente e le camicie nere della rivoluzione.

Queste disposizioni devono trovare la piena, incondizionata, entusiastica adesione del Senato: osserverei soltanto sulla prima che, per un innesto felice e fecondo di risultati pratici e soprattutto spirituali, l'Esercito deve dare i suoi migliori virgulti, le sue più fattive

promettenti energie: può costituire periodo di comando, a mio avviso, non soltanto il tempo trascorso a contatto del soldato, ma anche quello nel quale si siano addestrati reparti di organizzazioni giovanili di camicie nere: bisogna andare incontro ai giovani, offrendo loro quanto di migliore, di più squisitamente perfetto offre l'Esercito.

Pertanto, bene l'ufficiale del servizio permanente effettivo, sia egli del ruolo Comando o del ruolo Mobilitazione, potrebbe anche essere utilizzato per il delicato compito.

Naturalmente una legge come questa, che sottopone a revisione integrale i principi tradizionalmente accolti in materia di avanzamento, e affronta e risolve sistematicamente il problema oggi formidabile dei quadri, non è scevra di inconvenienti: sarebbe stata forse desiderabile una più marcata distinzione fra coloro che non conseguono l'idoneità prescritta per l'avanzamento, e coloro che, idonei, devono cedere di fronte ai migliori; e ciò soprattutto per far corrispondere a queste diverse posizioni di fatto distinte situazioni di diritto; d'altra parte è da considerare che la selezione opera su di una massa che ha diritto a tutta la riconoscenza del Paese, perchè formata nella sua quasi totalità di ufficiali che alla Patria hanno dedicato, oltre che l'ardente giovinezza, anche il loro avvenire. E questa legge, come quella che è stata ispirata da un Combattente della trincea e Duce di popolo all'eroico condottiero, che alle qualità di soldato unisce il sano equilibrio della stirpe, è squisitamente umana e giusta.

Sarebbe stata forse opportuna una più certa predeterminazione della massa sulla quale la scelta, o meglio, la prescelta, che, in definitiva, si risolve in un merito comparativo, deve essere fatta, massa che desidererei fosse il più possibile abbondante per una integrale completa selezione.

Ho voluto segnalare quest'ultimo aspetto, che non potrei dire neppure manchevole, non per fare della critica, ma per indicare al Governo i punti sui quali, in sede di esecuzione, soprattutto normativa, deve andare tutta la sua vigile attenzione.

Ho esaminato questo progetto con la fede, la passione del vecchio soldato, che all'Esercito ha dato la sua giovinezza e i suoi anni

migliori. Non è improbabile che in questa visione panoramica abbia comunque influito l'esperienza acquisita in oltre un decennio di vita vissuta presso il supremo consesso amministrativo; non me ne dorrei, perchè il Consiglio di Stato fascista ha una sensibilità squisita dei problemi militari, specie poi quando essi, come la legge attuale, permeano quasi la vita della Nazione.

A mio avviso, la legge di avanzamento segna un altro passo decisivo verso la coraggiosa serie di riforme nel campo militare, alle quali la coscienza del Paese e dell'Esercito sono pienamente preparate e di cui arra sicura sono coloro che oggi reggono le sorti militari: l'ordinamento dell'Esercito, in cui i germi che si accolgono in questa legge non potranno non fruttificare, specie con l'esperienza della prima esecuzione; la nuova legge sullo stato degli ufficiali delle forze armate, che sarà tra breve presentata alla nostra approvazione, e che compendierà opportunamente la legge di avanzamento.

Ma io qui vorrei far voti perchè sia affrontato il problema dello stato giuridico degli ufficiali delle forze armate, cioè del codice degli ufficiali, che in ampia visione organica riunisca tutte le norme concernenti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate: impresa ardua, questa, data la diversità di fisionomia delle varie forze, ma per questo più meritoria, che costituirà un monumento legislativo di primissimo ordine, se saprà cogliere, come non dubito in clima fascista, quello che è, e deve essere, il tessuto giuridico connettivo dello stato dell'ufficiale, a qualunque delle forze armate egli appartenga.

E la riforma, urgente, necessaria, delle amministrazioni civili delle forze armate, che, con impari inadeguati mezzi, mirabilmente attendono agli importantissimi delicati compiti loro affidati; queste debbono essere compenstrate, attraverso una assimilazione sempre più intensa, nella forza viva operante dell'organismo, di cui esse dovranno far parte integrante, sia pure con funzioni speciali. E buon segno di questo indirizzo è l'opportuna norma di legge, che indubbiamente risente della personalità del Capo, la quale prescrive, come condizione per essere ammessi nell'amministrazione civile della guerra, l'aver prestato servizio da ufficiale di complemento.

Quale vastità di problemi, quale messe di intenso lavoro!

Ma il Duce, che ha rifatto l'Italia, attraverso la composizione spirituale degli italiani, ha, insieme con la volontà e la forza, la matura comprensione dei problemi, che, affrontati e risolti, daranno all'Italia uno strumento di potenza degno del suo avvenire nel mondo. (*Applausi*).

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Onorevoli Colleghi, non vi sembri artificiosa esagerazione che io paragoni la funzione di una legge d'avanzamento nell'organismo militare a quella del cuore nell'organismo umano, poichè, come in questo lo stato di sanità è dipendente dalla buona funzionalità di quello, così nell'organismo militare il grado di efficienza è determinato dai risultati del funzionamento della legge d'avanzamento, e cioè dal valore degli elementi vitali, i quadri, coi quali essa è capace di alimentarlo.

Ciò basta per sè solo a rendere evidente quale e quanta sia l'importanza di una tale legge e come pertanto il congegnarne la struttura rappresenti per il legislatore militare uno dei più delicati, importanti e difficili compiti.

La legge, sottoposta all'esame del Senato, ha anch'essa tratto origine dalla necessità, manifestatasi nel subito dopo guerra, di dare assetto allo stato di cose, quasi caotico, conseguito al modo col quale durante la guerra si era regolato il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali. I tentativi fatti in tal senso, compreso quello della legge del 1926, tuttora vigente, non hanno ottenuto e non potevano ottenere (e vedremo il perchè) che scarsi risultati, sicchè la critica situazione, oggi esistente nei quadri, pienamente giustifica il grido d'allarme gettato dalla relazione ministeriale al progetto di legge, nel dichiarare esiziale ogni indugio a porvi rimedio.

La legge proposta è dunque tempestiva perchè rispondente ad una necessità urgente; vediamo se, come nel tempo, lo è anche nel modo.

Ciò che a tutta prima afferra l'attenzione di chi si accinge ad esaminare la legge, è la singolarità della sua struttura.

Tale singolarità appare soprattutto nella costituzione dei due ruoli, quello di comando e quello di mobilitazione, e poi in tutto il con-

gno dei provvedimenti coi quali vi si addi- viene, rappresentati dal limite di promovi- bilità e dalle vacanze obbligatorie.

La legge si propone i seguenti scopi:

a) Lo sbloccamento della massa degli ufficiali inferiori, reduci dalla guerra; al quale corrisponde essenzialmente la costituzione del ruolo di mobilitazione;

b) la sicura ripresa della carriera in ogni arma e servizio, alla quale provvedono, in con- corso colla separazione della massa nei due ruoli, le vacanze obbligatorie ed il limite di promovibilità;

c) un ringiovanimento relativo dei quadri, e l'avviamento ad un parallelismo nelle car- riere che saranno il naturale risultato di tutti i provvedimenti suaccennati, al raggiungimento del quale sono intese ad imprimere maggiore efficacia e rapidità le disposizioni degli avan- zamenti a scelta, conferiti con rigorosi accerta- menti dell'effettivo eccezionale valore neces- sario per conseguirli.

Tali scopi e provvedimenti conferiscono alla legge due aspetti: uno attuale, contingente, l'altro immanente e costruttivo. È sotto que- st'ultimo che essa appare in tutta la sua chia- roveggente potenzialità rispetto al soddisfa- cimento delle impellenti necessità scaturite dagli insegnamenti della passata guerra e dalle esigenze, che man mano vengono appalesan- dosi nelle previsioni sopra una guerra futura.

Non mi soffermerò nell'esame particolare dei vari provvedimenti, non solo perchè ciò è già stato fatto esaurientemente nel corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento, e qui, nonchè nelle varie relazioni, specie in quella così persuasiva nella sua autorevole chiarezza ed obbiettività del relatore, generale Grazioli, ma anche per un'altra ragione, che è il proposito che mi sono prefisso di procedere nel mio esame in linea di principio, dove la legge si presenta nei suoi aspetti più interessanti e più promettenti, che giustamente le han valso la qualifica di lungimirante.

La costituzione del ruolo di comando è il fatto più importante ed anche il più geniale di questa legge, perchè esso non è solamente l'ingegnoso e centrale ingranaggio che dà ad essa le maggiori possibilità di procedere verso i suoi scopi; ma è anche e soprattutto una sa- piente e precisa affermazione, colla quale final-

mente è portata nel campo realistico dell'at- tuazione una verità fondamentale, che io vor- rei fosse anche formulata in testa alla legge colla solennità di una dichiarazione di prin- cipio, e cioè che la funzione dell'ufficiale com- battente, e quindi la qualifica del titolo e la capacità che occorre per averne l'investitura, è prevalentemente, io vorrei dire esclusiva- mente, quella del comando.

Verità che può nella sua grande evidenza sembrare lapalissiana, e che certamente non è nuova nella nostra legislazione dell'avanza- mento, ma che mancando della condizione indispensabile al suo giusto riconoscimento non potè essere e non fu praticata che sotto parvenze fallaci.

Voglio con ciò dire della valutazione di que- sta funzione di comando rispetto alle necessità ed esigenze alle quali deve corrispondere; perchè solo con tale valutazione si può, a rigor di logica e di senso di realtà, stabilire la somma degli elementi culturali, oltrechè morali ed anche fisici, dei quali deve essere sostanziata la capacità per esercitarla.

Questa è la intuizione profonda della legge, alla quale va riferito l'apprezzamento dei modi e dei mezzi con cui essa si spinge a raggiungere la sue mete. Ed è sulla base di ciò che dob- biamo considerare, per poterne rendere conto, la molteplicità e natura dei suoi provvedi- menti, che altrimenti potrebbero sembrare non solo eccessivi nel loro numero ma nel loro carattere, come qualcuno ha voluto presen- tarli, qualificandoli coattivi.

Ora è la mancanza di questa determinazione della funzione dell'ufficiale, e quindi della so- stanza della sua capacità, nella quale va ri- cercata, come ho in principio affermato, la ragione del fallimento di tutti i tentativi pre- cedenti nel campo dell'avanzamento; come è in questa stessa mancanza (che come vedremo è nel nostro ordinamento) la spiegazione e la giustificazione dei provvedimenti della legge, la quale, di fronte alle difficoltà che essa non poteva non ravvisare, nell'attuale stato di cose, difficilmente superabili, ha dovuto cer- care la sicura garanzia della riuscita nella mol- teplicità e forza dei provvedimenti stessi.

In sostanza il legislatore ha sentito che alla legge di avanzamento mancava o non era suf- ficiente un appoggio: quello dell'ordinamento,

in ciò che si riferisce specialmente all'organizzazione delle nostre scuole di reclutamento e dell'insegnamento che in esse s'impartisce, e, premuto dalla urgente necessità ha dovuto concentrare nella stessa legge tutta la vigoria necessaria perchè potesse arrivare da sola al risultato prefisso.

Da qui l'esperazione dello sforzo rappresentato dalla molteplicità e natura dei provvedimenti, alle quali ho sopra accennato, e che è indispensabile perchè l'accertamento della capacità, al quale è rivolto, possa risultarne garantito nel maggior grado raggiungibile.

Perchè a tutto ciò non dovesse essere costretta la legge d'avanzamento, sarebbe stato necessario che nell'ordinamento fossero realizzate o realizzabili queste due condizioni fondamentali, e cioè:

a) l'assoluta omogeneità negli elementi del ruolo di comando — già acquisita nelle scuole di reclutamento;

b) l'armonica proporzione fra i gradi inferiori e quelli superiori, stabilita sulla base che quelli in basso debbano essere solo nella quantità necessaria per poter alimentare la sostituzione di coloro che sono in alto.

Ora mi si potrà chiedere, se queste sono due necessità indispensabili per una legge d'avanzamento, come mai il nostro ordinamento ne difetta? Non è dunque il nostro ordinamento militare all'unisono colle necessità che l'esperienza del passato e le previsioni del futuro hanno appalesato?

Onorevoli Colleghi, non vi stupirete se io risponderò che così è, a mio avviso. Ma voi ben sapete che nelle cose umane, tanto nel campo del pensiero che in quello delle azioni, è fatale che non si possa giungere alla verità che attraverso l'errore, mentre dal canto mio posso subito confortarvi assicurandovi che questi difetti cessano d'essere pericolosi quando, come oggi possiamo constatare, sono conosciuti e potranno quindi essere emendati. Ma v'è anche un'altra ragione per la quale voi non dovete preoccuparvene, ed è che, asserendo la esistenza nei nostri ordinamenti di qualche manchevolezza, io mi riferisco ad un sistema di ordine superiore di vigore e di valore nel quale, non solo nel mio pensiero, ma anche secondo una corrente di idee che va facendosi

sempre più forte ed autorevole, essi dovrebbero essere composti per essere rispondenti alle necessità che si vanno appalesando sempre più complesse per una guerra futura, ed anche perchè, lasciatelo dire alla mia passione di soldato e d'italiano, io vorrei che, anche in questo campo, il nostro Paese potesse elevarsi ad un grado di potenza non secondo a quello di nessun altro.

Io non potrei addentrarmi qui in questo argomento, che investe tutto il problema militare odierno, senza sconfinare dai limiti di tempo e di opportunità nei quali è necessario e sufficiente che io rimanga ai fini della presente discussione — ma poichè anche restando in tali limiti io posso trattarne per quel tanto che può essere vantaggioso ad una maggiore chiarificazione della questione in esame, ne parlerò brevemente.

Fra gl'insegnamenti lasciatici dalla grande guerra, il più evidente e quindi il più indiscutibile è questo: che gli ordinamenti militari coi quali si sono in essa presentati gli Stati che vi han preso parte sono alla prova pienamente falliti, e che perciò, per una guerra futura, occorre prepararne altri sulle mutate necessità, delle quali deve trarsi la consapevolezza dalla meditata esperienza della grande guerra e dalle previsioni che devono, quanto più è possibile, spingersi lontano verso quelle che potranno essere le esigenze di una guerra futura.

L'insegnamento non è stato subito raccolto da noi e, neanche, non sembri strana questa mia affermazione, in Francia — lo è stato invece in Inghilterra e specialmente in Germania, dove si è formata quella corrente di idee, alla quale ho sopra accennato, che oggi va espandendosi con sempre maggior impeto. A dare un'idea di tale corrente può essere sufficiente che io riporti qui la dichiarazione sensazionale, colla quale il generale Von Seeckt, che tutti sanno uno dei più autorevoli e reputati capi militari della Germania, ha dato all'insegnamento suaccennato il riconoscimento della sua competenza. Eccola:

« La Germania, anche se ne avesse la facoltà, dovrebbe ben guardarsi dal ricostruire il suo esercito sul modello dell'antico ».

Non ho bisogno di rilevare, egregi Colleghi, che questo antico modello è quello che tutti

abbiamo riconosciuto ed ammirato nella passata guerra come il più perfetto!

Con questo insegnamento la guerra ci ha lasciato in eredità nel campo militare un problema del quale non può sfuggire la complessa grandiosità, importando la sua soluzione un profondo rivolgimento in tutti i metodi, mezzi e sistemi falliti in essa, non solo, ma anche la creazione *ex novo* di altri richiesti dal rivolgimento che, già iniziatosi nella passata guerra, è prevedibile assumerà in una guerra futura proporzioni estesissime, in dipendenza dall'introduzione negli usi di guerra di mezzi di offesa nuovi, principalissimi quelli dei quali il motore a scoppio ha reso possibile l'intervento, in terra ed in aria, non solo sui campi di battaglia, ma sull'intero teatro di operazioni.

Il sogno di Ginevra, la tendenziosa affermazione del completo fallimento dell'arte militare e la nefasta ondata di disfattismo nella quale nel subito dopo guerra per poco non andò travolto lo stesso sentimento della Patria, sviarono e quasi estinsero, più che altrove da noi, l'attività del pensiero militare, sicchè del grande insegnamento poco o nulla ci rendemmo conto.

Quando la diana fascista rompendo l'incanto dei sogni ci ridestò, nel brusco risveglio tutta ci apparve la vastità del danno avvenuto da noi nel campo militare, ma l'impreparazione non ci consentì di porvi sollecitamente riparo, sicchè ritenemmo minor danno rifugiarsi nel ripristino di quegli stessi sistemi e metodi che nella guerra erano falliti.

E fu così, che, proprio nel campo dell'insegnamento delle nostre scuole di reclutamento, dove l'esperienza della guerra avrebbe dovuto consigliarci un rivolgimento organico più che in qualsiasi altro campo profondo e sollecito, il ritorno ai sistemi antichi avvenne con incredibile inconsapevolezza.

Sicchè ancor oggi l'insegnamento nelle nostre Accademie non solo non è adeguato alle necessità, quasi completamente mutate da quelle a cui prima dovette essere informato, ma non si è nemmeno ancora spogliato dell'illogicità, della quale era già affetto nell'anteguerra, e per la quale esso permane sostanzialmente diverso per ufficiali che devono esercitare una stessa funzione di comando, che pur differenziandosi nel pratico esercizio nei gradi

inferiori, deve in quelli superiori, nei quali essa diviene totale, perfettamente identificarsi in una stessa capacità tanto nella tecnica che nello spirito, così nel pensiero come negli atti.

Nella legge di avanzamento che esaminiamo, è manifesta la comprensione di ciò nel ruolo unico dei generali di brigata, da essa ristabilito, e col quale essa si fa precorritrice nel segnare un risultato, al cui raggiungimento non si potrà però realisticamente arrivare se non quando ne sarà preparata la possibilità dalla legge di ordinamento, uniformandovi l'insegnamento, col quale devono essere gettate le basi dell'iniziale comune capacità alla funzione di comando.

Anni or sono in una relazione d'ispezione ebbi su tale questione già ad esprimere così il mio pensiero: Per dare all'insegnamento nelle nostre scuole di reclutamento l'organicità della quale indubbiamente difetta, occorre, che, anche nella nostra, come avviene per tutte le altre professioni, sia ben determinata la natura e la misura di ciò che è necessario sia appreso da un giovane per essere abilitato ad esercitare le funzioni professionali alle quali aspira. Il che equivale a dire che, come è già per tutte le altre professioni, anche per quella dell'ufficiale (e s'intende dell'ufficiale combattente o di comando che dev'essere il solo prodotto delle nostre scuole) occorre costituire un organico corpo di dottrina al quale riferire l'insegnamento ed il titolo di abilitazione all'esercizio della professione.

La mancanza di questo corpo di dottrina è la causa dell'inorganicità che non dobbiamo ulteriormente indugiare a riconoscere nel nostro insegnamento, non definito e non determinato su precise necessità.

E, soggiungevo, riferendomi all'indirizzo dei nostri studi già erroneo prima della guerra: Così l'indirizzo degli studi nelle nostre scuole di reclutamento che non potè essere corretto sufficientemente dall'innesto di quello più professionale della Scuola di guerra, perchè, come è risaputo, ad esso rimasero refrattarie le cosiddette armi speciali, ed ostile la massa degli ufficiali, arrivato alla prova della realtà della guerra, appalesò le sue deficienze tanto nel campo tecnico, coll'inferiorità in cui ci trovammo per rispetto alla qualità del mate-

riale, alla potenzialità produttiva dei nostri stabilimenti ed alla capacità nell'impiegarlo, che in quello professionale per rispetto all'abilità nell'esercizio dell'arte del comando, che in tutti i gradi della gerarchia si è inizialmente appalesata assolutamente impari alle reali esigenze della guerra, nelle quali, pertanto, dovemmo destreggiarci con l'empirismo e coll'improvvisazione, che, pericolosi in qualsiasi attività professionale, lo sono grandemente in quella bellica, dove gli errori si scontano col sangue e col danno del Paese.

E così concludevo:

L'attitudine al comando, che come tutte le attitudini artistiche dev'essere innata, richiede nell'arte nostra, in ispecial modo, lungo e metodico insegnamento ed esercizio per divenire capacità.

E poichè tale capacità è in minima parte tecnica e nella maggior parte spirituale, occorre che, come per la prima abbiamo metodi e mezzi adatti a conseguirla, anche per la seconda si creino le condizioni necessarie per impartirne lo insegnamento organico e metodico con tutti i maggiori mezzi e migliori modi che insieme richiedono la sua importanza e la sua difficoltà.

Ciò che si fa in tal senso nelle scuole ha ancora carattere troppo accessorio per poter rispondere a questa capitale necessità, sulla quale anche la letteratura militare è da noi troppo e da troppo tempo muta. Per il che di quest'arte nostra s'ignora o mal si conosce e peggio si valuta nell'Esercito e nel Paese il profondo contenuto etico o la densa sostanza filosofica, che la elevano al rango di scienza morale, della quale pochi, troppo pochi sanno e possono attendere ad alimentare il loro spirito.

Le cose non sono oggi più così sotto molti aspetti, e la legge che abbiamo dinanzi ne è una chiara, e non unica, prova.

Onorevoli Colleghi, l'esercizio della funzione di comando trova le maggiori e più complesse sue difficoltà nel lavoro di preparazione del tempo di pace. La condotta delle operazioni in guerra non è nel suo complesso che la prova e insieme il risultato della preparazione del tempo di pace. La storia di tutte le guerre fornisce di ciò le prove inconfutabili, ma con queste prove mostra anche che l'insegnamento

è assai raramente raccolto e praticato. Oggi la legge presentataci ci dà la confortante assicurazione che nella nostra preparazione ci stiamo mettendo sulla retta via. Ma io, salutando con vera gioia questa confortante assicurazione, devo subito ammonire che se dovesse solamente consistere nei risultati che con essa possono essere conseguiti, ciò non potrebbe essere sufficiente a tranquillizzare l'animo mio. Ma fortunatamente nella legge stessa traspare già il pensiero del legislatore conscio e rivolto alla necessità di creare accanto ad essa tutte le altre condizioni necessarie perchè possa riuscire nel vitale suo compito, con tutta l'estensione, completezza e sicurezza di risultati necessarie.

Tali necessità che sono manifeste in tutto il nostro organismo militare, per quanto riguarda il punto più delicato e vitale di esso, i quadri, io ho cercato di adombrare in quanto sono venuto fin qui esponendo. Ora senza la pretesa di fornirvi il sistema migliore per soddisfarle, ma per rendervene più evidente l'importanza, le riassumo coordinate in un disegno schematico di riordinamento di tutto ciò che, nei provvedimenti intesi alla formazione dei quadri, dovrebbe contribuire colla legge che provvede al loro avanzamento a dare ad essi la capacità necessaria all'esercizio della loro funzione di comando.

Le nostre Accademie dovrebbero esse sole essere le fonti che provvedono alle necessità di numero e di qualità degli ufficiali per il ruolo di comando. Perchè esso ruolo riesca costituito con elementi omogenei, come è necessario perchè la legge d'avanzamento possa controllarne colla necessaria determinatezza la capacità all'esercizio della funzione di comando, quando questa diventa totale ed identica nel grado di generale, l'insegnamento che in esse s'impartisce dev'essere sostanzialmente uniforme in tutt'e due.

La sostanza e l'entità di tale insegnamento devono essere stabilite in un corpo di dottrina, sistematicamente costituito come è per tutte le altre professioni, in mezzo alle quali quella militare deve venire finalmente ad assidersi con pieno riconoscimento del suo valore scientifico e del suo diritto al titolo accademico.

Il gettito annuale dei licenziati dalle Accademie dev'essere solamente commisurato alle

necessità di alimentare l'alta carriera, alla quale potenzialmente tutti devono aspirare e, colle inevitabili riduzioni che si verificano nel tempo, pervenire.

L'avanzamento nel ruolo di comando, coll'omogeneità di capacità e coll'armonica proporzione di numero suaccennate, avrebbe sgombrata la via dalle maggiori difficoltà che ora gli si oppongono e che obbligano la legge, che lo regola, al complesso congegno di provvedimenti che ne rendono il funzionamento complicato e, per quanto in grado molto minore che finora, sempre incerto. Il ruolo stesso di mobilitazione che potrà quando fosse raggiunto l'assetto suaccennato, assumere una qualifica più precisa e più rispondente alla sua reale funzione, non dovrà essere alimentato che in minima parte da quello di Comando, e lo sarà invece quasi interamente con elementi provenienti da altre fonti di reclutamento: ufficiali di complemento, oggi fornitici dal Paese in quantità e qualità non meglio desiderabili, ed ufficiali provenienti dalle scuole sottufficiali.

Ruoli tecnici formati cogli elementi ottimi che possono oggi fornire gl'istituti del Paese, nei modi e coi criteri che già da lungo tempo vigono per talune specialità, come quella dei valenti nostri medici.

Il tempo a ciò necessario? Senza voler fare una precisazione per la quale non avrei i dati necessari, penso che un quinquennio potrebbe essere sufficiente perchè le attività dei due congegni potessero arrivare a fondersi nell'opera alla quale devono insieme collaborare. Dalla loro fusione, ne sono profondamente convinto, uscirebbe duratura e feconda di sicuri risultati la soluzione della vitale questione dei quadri, alla quale è connessa tanta parte della efficienza e solidità dell'ordinamento militare.

Ancora una breve dichiarazione ed ho finito.

Io' penso, onorevoli Colleghi, che nessuno di voi abbia potuto scorgere, in quanto ho detto, senso e, meno ancora, proposito che non sia quello di offrire, a chi ha la grave responsabilità di provvedere alle necessità accennate ed a quelle taciute, la schietta collaborazione di una lunga esperienza. Ma perchè sia rimossa a tale riguardo anche l'ombra del dubbio, io voglio soggiungere che, con tutto

quello che vi ho esposto, non ho fatto che portare vasi a Samo, ben sapendo che tutte le questioni del problema militare alle quali ho accennato, e quelle lasciate nell'ombra perchè non strettamente attinenti alla questione ora trattata, sono non solo nella chiara visione del Capo che presiede al governo delle cose nostre, ed in quella del suo valoroso collaboratore, ma anche già avviate a soluzione. Oltre questa legge che, suffragata dai vostri voti, è destinata a segnare nella via del progresso delle nostre istituzioni militari una pietra miliare, altri segni di rinnovamento presto saranno manifesti: nella nostra regolamentazione, nei programmi di studio delle nostre Accademie, nell'indirizzo dell'addestramento e in altri provvedimenti, ai quali è intenta la fervorosa, saggia e sagace loro opera, che sicuramente ci affida che la preparazione delle nostre forze armate sarà quale la richiedono la fortuna ed i destini della Patria. (*Vivissimi applausi*).

DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Onorevoli Colleghi, il Governo fascista, sempre sensibile al miglioramento spirituale e materiale delle Forze Armate, ha elaborato per l'Esercito il disegno di legge che oggi si discute in Senato, allo scopo di mettere fine al disagio morale che i quadri soffrono da molti anni.

La situazione che si è venuta a determinare non può soffrire ulteriori indugi e, quindi, le provvidenze prese oggi rispondono a necessità contingenti ed inderogabili.

Avanti guerra, il Corpo degli ufficiali aveva raggiunto, per effetto di oculate e ben studiate provvidenze, quella omogeneità, nelle varie armi, tanto necessaria per ottenere la disciplina delle intelligenze ed affinare le qualità operative indispensabili nella guerra odierna. Ma purtroppo, in conseguenza delle perdite rilevanti subite dal Corpo degli ufficiali nei primi mesi di guerra, fu d'uopo ricorrere, per tenere i quadri in piena efficienza, a reclutamenti tumultuari, di modo che, alla fine della grande guerra, si ebbero quadri provenienti da ben 17 fonti di reclutamento, mentre prima erano solamente le due Accademie di Modena e di Torino a reclutare gli ufficiali.

È facile immaginare come questa esiziale eterogeneità abbia influito ad avere ufficiali

con coltura professionale varia e talvolta anche rudimentale, e con età piuttosto avanzata per il grado che in atto ricoprono; talchè il Regime, con la presente legge, ha dovuto prendere provvedimenti intesi a restituire all'Esercito quel primato nella qualità dei quadri che si era raggiunto alla vigilia della grande guerra.

L'esigenza dell'inquadramento dei reparti negli anni 1915-1918 rese necessario ed urgente impiegare, col grado di ufficiale o di aspirante, tutti coloro i quali possedevano i titoli minimi necessari ed indispensabili per poter essere nominati; e dopo l'armistizio parecchie migliaia di essi furono assunti in servizio attivo permanente, e perciò ad essi fu chiuso irrimediabilmente il ritmo normale dell'avanzamento con grave danno morale per il Corpo degli ufficiali, i quali si videro precluso l'avvenire.

La situazione, che la presente legge si propone di sbloccare, risulta dalle seguenti indicazioni, che si riferiscono alle armi di artiglieria e di fanteria, che sono le armi che hanno subito le maggiori perdite durante la guerra.

Per la fanteria i tenenti oggi in servizio attivo permanente hanno 35 anni di età, e furono nominati tali nel 1918. I capitani hanno l'età tra 40 e 42; i maggiori da 42 a 44 anni. Come è possibile poter fare l'avanzamento di questi ufficiali che non si ha modo di spingere avanti? Quindi questo blocco è lì e chiude la via a qualsiasi avanzamento.

Nelle medesime condizioni si trova l'artiglieria: i capitani creati nel 1915-16 hanno in media 41 anni di età; i maggiori 42.

Ond'è che, per il buon governo dell'Esercito o per l'esistenza stessa dei quadri, dura ed inderogabile si è manifestata la necessità di provvedere a sbloccare le carriere dall'intasamento che inevitabilmente si era verificato e restituire agli ufficiali stessi quella tranquillità spirituale, fattore principale di sicuro, intelligente fattivo rendimento nell'assolvere la importante missione che essi hanno l'onore di compiere.

La legge in discussione da una parte stabilisce nuovi canoni di avanzamento e dall'altra, che possiamo anche chiamare legge di sblocco dei quadri, deve essere, per questa seconda parte, considerata contingente ed avere durata limitata, cioè fino a che la massa

degli ufficiali inferiori non abbia lasciato il servizio attivo, durata, che per ottenere lo sblocco completo, la stessa legge prevede in tre anni circa.

In seguito si presenterà forse la necessità di dover revisionare la legge in conformità delle nuove condizioni in cui verranno a trovarsi i quadri.

Agli ufficiali colpiti dai provvedimenti in esame è assicurato un buon trattamento economico in modo che essi non siano assillati dalla grave preoccupazione del domani. Gli Ufficiali posti fuori organico hanno un trattamento economico diverso da quello fatto a coloro i quali vengono collocati a disposizione. Mi rendo conto delle ragioni che hanno consigliato la diversità di misura negli assegni; ma, trattandosi di ufficiali che hanno fatto in guerra il loro dovere e non sono provvisti altro che di stipendio piuttosto limitato, vedrà l'onorevole Ministro della guerra di volerli aiutare facendoli sistemare nelle organizzazioni giovanili onde metterli in condizioni di potersi sistemare nella vita civile.

Contemporaneamente allo sblocco degli ufficiali si provvederà alla formazione colturale ed operativa degli ufficiali del ruolo Comando destinati a progredire nella carriera e con possibilità di poter raggiungere gli alti gradi della gerarchia, ai quali potranno arrivare tutti coloro che eccellano per qualità intellettuali, professionali e specialmente di carattere; tenendo ben presente però che un ufficiale può essere ottimo per il grado che in atto riveste e non possedere le qualità per il grado immediatamente superiore. Nel Ruolo Comando deve essere fatta perciò quella operazione selettiva, tale da assicurare l'ascesa agli alti gradi solo agli eletti e che posseggano in pieno le qualità che si richiedono in chi deve esercitare comandi tanto importanti e con gravi responsabilità.

Queste qualità sono intellettuali, professionali e morali.

Nelle qualità morali principale è il carattere e cioè la volontà, la quale costituisce la base di ogni decisione ed è necessaria per poter conseguire la realizzazione; secondo la forza con la quale essa si manifesta diventa energia o tenacia ed a seconda della sua durata diventa anche perseveranza. La volontà è tanto più

forte quanto più essa è animata dalla fede ardente nella vittoria. Il pessimista, l'incredulo non darà mai nella esecuzione della sua missione il medesimo ardore e la stessa tenacia di colui il quale è profondamente convinto del successo.

Il sentimento del dovere e dell'onore è dettato dalla coscienza e traccia una linea di condotta che conduce verso un ideale elevato ed ispira le più nobili passioni.

Il coraggio non è altro che il disprezzo del pericolo e della morte e, cioè, il dominio della propria volontà sull'istinto; ciò impedisce di disonorarsi e produce il compimento del proprio dovere.

L'amore della responsabilità è la qualità più importante perchè suggerisce le iniziative più feconde.

Il Comandante, il quale posseda in alto grado il senso della responsabilità, non darà mai ordini di dubbia interpretazione, nè addosserà mai agli inferiori le responsabilità che gli possono derivare.

Da quanto precede si potrebbe concludere che l'ufficiale il quale posseda la mente per concepire, la scienza per preparare, il carattere per osare ed eseguire, sia assolutamente completo e capace di grandi cose.

Purtroppo non è proprio così, perchè occorre che egli abbia un certo equilibrio nelle sue qualità.

Orbene, perchè le Autorità, che debbono giudicare, possano saggiare i requisiti sopra enunciati, non mi sembra sufficiente che esse si affidino al criterio di classifiche fatte con assegnazioni di punti. Ciò perchè se è vero che possono essere apprezzate con punti la coltura e le qualità professionali, per cui varie e numerose indagini possono far constatare il reale valore di un ufficiale, non altrettanto è possibile poter dare un giudizio sul carattere degli ufficiali stessi, in quanto questo può essere valutato ed apprezzato in differente modo, a seconda le contingenze che mettono in grado l'ufficiale di poterlo manifestare. Ben altro è dar prova del proprio carattere durante la guerra e ben altro durante il periodo di pace, perchè vi sono individui che, pure avendo doti di equilibrio in periodo normale, lo perdono in gravi contingenze. L'atmosfera della guerra paralizza in alcuni certe

qualità di carattere, mentre le fa rivelare presso altri.

Sicchè, nonostante tutte le garanzie ed i provvedimenti che si possono adottare in tempo di pace, sussisterà sempre una incognita per potere apprezzare il valore morale dell'ufficiale perchè non si potrà mai sapere come esso reagirà di fronte alle realtà della guerra.

Si dia piuttosto, finchè vi sono ufficiali in servizio che hanno fatto veramente la guerra, molta importanza alle benemerienze acquistate nel periodo bellico e si faccia in modo che nessun ufficiale, il quale abbia sfuggito alle gravi responsabilità della guerra, raggiunga gradi elevati della gerarchia, perchè esso non potrà mai avere sui propri dipendenti quell'ascendente tanto necessario ed indispensabile per poter guidare alla vittoria.

Quanto all'avvenire, le nuove generazioni che vengono educate ad una scuola di azione che forma il carattere e le prepara gagliardamente, potranno suggerire quelle nuove provvidenze che il legislatore otterrà in conformità dei nuovi elementi di cui si comporrà l'Esercito. Questa legge, voluta dal Duce, perchè mette fine ad uno stato di disagio morale non più tollerabile, disagio che dura da sedici anni, restituirà all'Esercito ed agli animi dei quadri quel riposo morale indispensabile per poter dedicare tutte le energie spirituali ad assolvere con animo sereno il grave compito ad essi affidato dalla Nazione.

Ma se in un lontano avvenire, che noi depreciamo, il Paese dovesse aver bisogno, questi bravi e valorosi Ufficiali destinati a sbloccare le carriere, concorreranno con ardore e passione a rinverdire gli allori meritamente conquistati sul nostro fiume sacro ed a Vittorio Veneto. (*Applausi*).

SANI NAVARRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI NAVARRA. Onorevoli Colleghi, la relazione ministeriale che precede in una sintesi precisa la legge, la esauriente, chiara relazione del nostro relatore della Commissione centrale e l'essere io quinto tra quelli iscritti a parlare, mi facilitano il compito e mi dispensano dall'entrare in spiegazioni sui criteri che sono stati pressochè tutti sviscerati da quelli che prima di me hanno parlato.

Plaudo *toto corde* ai criteri sanciti da tutti

gli articoli che formano la legge. Soltanto permettetemi, onorevoli Colleghi, che, portando uno sguardo verso il mio passato, alquanto lungo, di vita militare, ricordi come talvolta, specialmente anteguerra, venivano fatte leggi di avanzamento e più che leggi, ritocchi alle leggi di avanzamento; quei tali ritocchi che certe volte deformano anche le più belle cose. Ne cito due perchè mi sono trovato a viverci in mezzo, a vederli e in parte vi sono stato interessato. L'arma di cavalleria sembrava ad un determinato momento che non avesse dalla legge di avanzamento un aiuto, un appoggio in vista di quella maggiore abilità che un ufficiale di cavalleria potesse avere nel cavalcare o di quella maggiore prova che potesse dare nella gioia e nello sprezzo del pericolo; ed allora si cercò di dare questo vantaggio! Così venne un ritocco ad una legge, ritocco che portò questo vantaggio in una misura assai forte per quelli che compivano allora un corso magistrale di equitazione alla scuola di cavalleria di Pinerolo. È vero che è molto lontano il tempo, si era al 1888, ma non preoccupatevi chè dopo questo cenno, salterò subito al 1934. La legge era buona, il principio era buono, ma quel ritocco alla legge di avanzamento non aveva considerato che un lato della questione. Quel corso magistrale non contemplava altro che il montare a cavallo: poteva uno essere, non dico analfabeta, ma poteva poco sapere di cose militari; se montava bene a cavallo, se saltava bene ostacoli assai inferiori a quelli che i nostri ufficiali affrontano per vincere una qualsiasi coppa, aveva dei forti vantaggi. E molti li ebbero. Certo la legge non raggiunse il suo scopo ed ebbe infatti una durata di soli tre anni.

A pochi anni di distanza, sempre per quanto riguarda la cavalleria, si stabilì che quelli che aspiravano all'avanzamento a scelta da tenente colonnello a colonnello, dovessero dimostrare con una prova ippica che, oltre alla cultura militare, oltre alla capacità tattica, possedevano la sicurezza e l'abilità di cavalcare. Si fece un ritocco alla legge di avanzamento e si aggiunse una prova ippica a Tor di Quinto nella quale questi tenenti colonnelli, per ottenere l'avanzamento a scelta, dovevano fare un dato percorso a cavallo.

Io mi trovavo comandato in quell'occa-

sione a Tor di Quinto e mi ricordo come ora, che uno di questi tenenti colonnelli, che ora è nel numero dei più, molto colto, che possedeva tutti gli elementi atti a salire nella carriera militare, scuola di guerra, capacità al comando tattico delle varie armi, abile nello scrivere e nel parlare, non possedeva certamente la passione del cavallo e con il cavallo non andava d'accordo. Allora, questo tenente colonnello fece una cosa buona per sè, ma non per la legge; si rivolse ad un eminente cavaliere, il capitano Caprilli *magister equitum* e chiese a questo suo collega, inferiore di grado, consiglio ed aiuto per poter superare la prova specie per quello che riguardava il salto degli ostacoli, che per lui rappresentava una forte preoccupazione.

Il capitano Caprilli gli diede un ottimo consiglio: « Lei prenda quel cavallo, stia con i pugni bassi e quando si trova di fronte agli ostacoli chiuda gli occhi e si affidi alla sorte ». (*Ilarità*). La sorte infatti lo aiutò, terminò il percorso, ebbe la sua promozione a scelta, ma con questo la legge non raggiunse il suo scopo. E finisco questi piccoli accenni dicendo che le leggi di avanzamento, in generale, se non sono complete e complesse come la presente, trattando un lato solo della questione non raggiungono quasi mai il loro scopo.

Ed ora vengo ad un argomento su cui intendo richiamare la vostra attenzione.

La relazione ministeriale nei criteri fondamentali, al numero 6, dice: Ruolo unico dei generali di brigata. Tutti i generali di brigata faranno parte di un unico ruolo, « al quale si accede quando si possiede la capacità al comando tattico di tutte le armi; ne risulta, così elevato il prestigio del grado. I generali di questo ruolo saranno impiegati dal Ministro, « sentito il parere della Commissione Centrale, « nel modo che egli riterrà più opportuno nell'interesse dell'Esercito ».

Questo principio sano ed ottimo, a cui io mi inchino, non è nuovo. Esisteva già anteguerra, raramente applicato, ossia raramente applicato nel senso che colonnelli nati e vissuti in un'arma fossero impiegati al comando di una brigata di arma diversa dalla propria. In guerra invece questo principio fu applicato più largamente e mi soffermerò un momento sopra questo fatto. Dopo guerra fu applicato raramente.

Nei riguardi della guerra, dove avvenne più frequentemente questa applicazione del principio, riferirò il caso mio, perchè certe volte l'osservazione delle cose vissute vale di più della retorica.

Mi sono trovato nel maggio 1916 a mia domanda (essendo Capo di Stato Maggiore di un corpo di cavalleria che per forza di cose era condannato all'inerzia) assegnato al Comando di una brigata di fanteria, ossia di un'arma nella quale non avevo mai vissuto e nella quale avevo passato soltanto qualche breve periodo di tempo, in omaggio alle prescrizioni riguardanti il servizio di Stato Maggiore. Non conoscevo l'arma di fanteria; ma mi sono affacciato con gioia a questo nuovo comando: credevo di esservi preparato anche con l'animo, con i nervi. Probabilmente avevo anche la capacità tattica per il comando di quell'arma, in quanto ero passato per la trafilata della Scuola di guerra e dello Stato Maggiore. Ma quando mi sono trovato vicino a quei fanti della brigata Pinerolo, che da 60 giorni stavano sulle trincee del Carso, sopra Selz; quando ogni giorno in quelle trincee addossate, aggrappate a quota 70, a pochi metri dal nemico, perdevo una diecina di uomini tra morti e feriti, senza azioni offensive; quando mi sono trovato ad osservare da vicino questi fanti, a vivere con loro, ho sentito la mia piccolezza, ho sentito che quella fiducia in me stesso, che quello sprezzo e gioia del pericolo che potevano avermi dato la vita del cavaliere erano ben misera cosa di fronte a quella vita di tutti i giorni in quelle trincee ed allora, allora soltanto, ho cominciato ad educare l'animo mio ed i miei nervi, il mio carattere per avvicinarmi a quei fanti. (*Applausi vivissimi*). Ci sono riuscito, ma devo dire la verità, ho faticato assai; ho avuto momenti di perplessità di fronte a questa mia deficienza rispetto a loro. Sono riuscito perchè ho passato insieme con essi i giorni e le notti, ho combattuto insieme con essi le offensive (e furono parecchie in quei sedici mesi). Ma dopo è rimasta in me così profonda questa impressione della difficoltà nell'applicazione del principio per cui si può essere chiamati a comandare un'arma diversa dalla propria, diversa da quella in cui si è vissuti, che nel giugno del 1917, dovendo dopo poco

passare al comando di una divisione, ho pensato a chi mi doveva succedere e mi sono detto: Vorrei che fosse un fante; perchè quei fanti della Pinerolo erano già stanchi nel 1917, avevano 26 mesi di Carso, non erano più quelli di prima, non avevano più la spinta volenterosa di fare altre offensive sul Carso per guadagnare qualche piccola quota. Ed avendo io tra i miei colonnelli uno che si avvicinava alla promozione di generale, mi sono recato dal mio Capo, che era un Augusto Principe di Casa Savoia, S. A. R. il Duca D'Aosta, ed a Lui ho riportato questa mia impressione e ho chiesto come favore che la brigata Pinerolo passasse al comando di quel fante, uno dei miei colonnelli, nato e vissuto fante, che era vicino alla promozione a generale di brigata.

Sua Altezza Reale, che in queste cose sentiva e conosceva tutto il valore della parte morale, mi ascoltò ed assegnò a quel colonnello la brigata Pinerolo. Debbo dire che la mia domanda è stata fortunata, perchè il motto che il Principe aveva dato alla brigata Pinerolo: « Sempre più avanti e in alto », ebbe infatti la sanzione: il 2 novembre del 1918 la brigata Pinerolo guadagnava Cima Vezzena: il posto più alto e più avanzato degli altipiani.

Il fante che assunse il comando di quella brigata è fra noi, tra i nostri colleghi, è il generale Perris. (*Applausi*).

Dopo la guerra, nel 1926, venne istituito il ruolo di arma nei generali di brigata e se non erro mi pare fosse relatore di questa legge l'onorevole Baistrocchi e che scopo della legge fosse di equiparare le varie armi: ciò che si ottiene adesso con altri modi.

Nel 1934, in questa legge, troviamo di nuovo il ruolo unico del generale di brigata.

Io non credo che sia facile acquistare in tempo di pace la capacità di comando delle varie armi, che è insita nella legge. La legge dice: « ne risulta così elevato il prestigio del grado ».

Ma oltre alla capacità tattica che si può apprendere per l'impiego di arma diversa dalla propria vi è qualche cosa di più che non è la capacità tattica; vi è l'acquisto, mediante l'educazione dell'animo, della mente, dei nervi, del carattere soprattutto, di quel senso che ogni arma ha con sè, e che i fanti

hanno fortemente in loro stessi, che i cavalieri hanno in un modo speciale ed in un'altra maniera, quel senso cioè che i cavalieri hanno verso il loro capo che li guida e comanda, il prestigio di poter essere guidati e trascinati ovunque, quando il cavallo, checchè se ne dica, in certi momenti della guerra, diventa la loro arma principale.

Per esempio questo senso lo avevano certamente i cavalieri di Pozzuolo del Friuli, quando si batterono nelle ultime giornate dell'ottobre del 1917. Quei cavalieri avevano questo senso di rispetto ai loro capitani, ai colonnelli dei due reggimenti, al generale comandante della prima brigata di cavalleria, ufficiali che se non avevano tutti i sacramenti per salire agli alti gradi dell'esercito, per non aver compiuto determinati studi e per non essere passati attraverso certe trafilie, avevano però questo senso nel cuore, nei nervi, nel carattere.

E quei cavalieri sapevano bene il valore di chi marciava in testa a loro.

Onorevoli Colleghi, portiamo onore a coloro che ancor vivi, e parecchi di essi mutilati, rimangono reduci di quelle giornate, ed a coloro che morti ebbero medaglie d'oro come segno del più alto loro valore. (*Vivi applausi*).

Nel leggere la relazione del generale Grazioli ho rilevato che l'essenziale sarà che gli uomini, destinati all'applicazione pratica di questi nuovi concetti di avanzamento in tutta la scala gerarchica, siano veramente all'altezza del loro difficile ma nobilissimo compito.

Ora la mia perplessità sull'applicazione del criterio sancito dal n. 6 della Relazione ministeriale ha avuto breve durata perchè, non appena la mia mente si è portata verso quell'alto e grandioso edificio nel quale, con recente provvedimento sanzionato dalla augusta parola del Sovrano, nel discorso della Corona, è stata plasmata l'unità di comando di tutte le forze armate dello Stato, e quando ho pensato a Colui che a reggere quell'edificio è preposto, a quegli che con i fanti ha vissuto e di essi ha sentito in trincea tutte le vibrazioni dell'animo, che dei cavalieri conosce e sente la passione che hanno e devono avere per il cavallo, che dei combattenti tutti ogni giorno sente i più lievi battiti del cuore, ogni mio dubbio è svanito.

Ed allora, onorevoli Colleghi, voglio con-

cludere col dire che io vedo uscire da questa legge, malgrado qualche spina, l'esercito ringiovanito nei suoi quadri, rafforzato da un maggiore impulso degli ufficiali di complemento ed in congedo, affratellato più intimamente con la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, pronto, in una parola, ove lo squillo dell'adunata dovesse suonare, a marciare sereno e fiducioso verso il faro luminoso della vittoria per la maggior gloria del Re e della Patria. (*Applausi*).

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli Colleghi, dopo le eloquenti orazioni che mi hanno preceduto, io dovrò parlare molto familiarmente.

Parlo per profondo sentimento di dovere perchè debbo ricordare i momenti di estrema trepidazione, i momenti dolorosi passati quando sono stato costretto a provvedere al passaggio dell'esercito dal piede di pace a quello di guerra. Le complicazioni derivanti dal fatto che già quasi tutti i popoli erano in guerra, e tutte le risorse erano già assorbite dai belligeranti, portarono a difficoltà inenarrabili per provvedere materiali, derrate, trasporti, ecc. Ma nessuna di queste difficoltà ha preoccupato più chi si trovava nella necessità di provvedere a questi difficilissimi compiti, come quello dei quadri. Tale difficoltà mai fu superata completamente nè prima, nè durante, nè dopo la guerra.

La compagine dei nostri ufficiali era sempre stata scossa da movimenti incomposti fin dal principio della costituzione del Regno d'Italia.

Come prima conseguenza delle annessioni si ebbe l'immissione di elementi i più disparati: si cominciò con l'immissione dei Napoletani e dell'esercito meridionale, ossia Garibaldini; seguì l'immissione degli Emiliani e dei Toscani; quindi quella degli Austriaci provenienti dal Veneto e dalla Lombardia, e finalmente i Pontifici. Questi elementi eterogenei, immessi nell'esercito, suscitarono una quantità di divisioni che avevano ripercussioni sia per ragioni regionali — chè l'Italia allora non era ancora veramente una: le divisioni regionali erano fortissime — sia per diversità di tradizioni, sia perchè ragioni d'avanzamento portavano a gare che erano tutt'altro che conciliabili con

la disciplina. Noi vecchi ufficiali ricordiamo ancora la composizione di certi reggimenti. Io ero, per esempio, al 6° reggimento artiglieria dove vi era un ufficiale che veniva dai dragoni pontifici, due ufficiali che venivano dall'esercito napoletano, un ufficiale toscano; poi vi erano altri di provenienze varie, dalle armi le più disparate, perchè, per esempio, gli ufficiali delle compagnie treno erano reclutati in un modo singolarissimo, vi erano marescialli dei carabinieri, e vi era persino un ex maniscalco. (*Si ride*).

In queste condizioni i quadri erano addirittura in situazione spaventosa. Allora si manifestò la necessità dell'eliminazione e cominciò ad essere applicato il cosiddetto articolo 3. Questo articolo 3 escludeva dall'esercito tutti gli elementi poco colti e la poca cultura arrivava fin quasi all'analfabetismo! Dopo l'articolo 3, che aveva colpito in basso, venne verso il 1876-1877 il ministro Mezzacapo il quale fece un'ecatombe vera, in pochi giorni, di generali e colonnelli. (*Si ride*).

Nel 1881 si escogitò un altro sistema; un sistema meccanico, automatico: la legge sulla posizione ausiliaria. Questa legge poneva per ogni grado un limite facoltativo d'età per lasciare l'esercito, ed un limite obbligatorio. Con questo si sperava di dare un assetto possibile all'avanzamento ed alla composizione dei quadri dell'esercito, per modo che alla testa potessero arrivare degli elementi ancora abbastanza giovani e anche abbastanza scelti.

Neanche questo provvedimento diede i risultati che si attendevano. Non si sapeva come eliminare quelli che non avevano raggiunto ancora l'età per la posizione ausiliaria. Allora si fece un'altra legge di eliminazione: il congedo provvisorio.

Guardate quante leggi, tutte ispirate a quel concetto di eliminazione a tutti i costi. Un altro elemento ancora di eliminazione venne introdotto. Si disse: «No! l'ufficiale non basta che sia idoneo al suo grado, deve essere idoneo al grado superiore e quindi quando non è idoneo al grado superiore deve essere eliminato». Altra pretesa un po' singolare! Ma insomma anche questa eliminazione non portò quel frutto che si sperava. Si ricorse addirittura alla caccia all'uomo. Le Commissioni d'avanzamento periferiche e quelle cen-

trali lavoravano in modo che parevano tornate le giornate del terrore, addirittura; ma l'effetto non fu ancora utile.

Dopo tutto questo che cosa restava a fare? Si lasciò correre; e abbiamo continuato con periodi a regime torrentizio. Una volta si correva pazzescamente al grado, dopo interveniva uno stato di stasi snervante, dolorosa, durante la quale tutti si scoraggiavano, tutti non sapevano più cosa fare.

Vi era poi un altro fatto, quello del confronto di un certo corpo. Esisteva allora infatti un corpo privilegiato che era lo Stato Maggiore del vecchio tipo, quello che nell'esercito si chiamava «di diritto divino»; erano ufficiali di Stato Maggiore i quali venivano direttamente dall'Accademia di Torino con la qualifica di ufficiali di Stato Maggiore e ascendevano molto rapidamente, perchè essendo un corpo chiuso avevano un avanzamento speciale per proprio conto; ascendevano così ai gradi più elevati, e questo naturalmente eccitava odi che forse hanno lasciato strascichi molto ma molto forti anche verso quegli ufficiali di Stato Maggiore che non erano venuti per diritto divino, ma avevano conquistato la loro posizione con studio e con lavoro indefesso e avevano ricoperto cariche importantissime.

Nel 1906 fu decisa la costituzione di una commissione (nel nostro Paese quando non si sa come fare si comincia col prendere tempo e si nomina una commissione). Questa commissione non lavorò poco, dalla fine del 1906 fino al 1908. Essa era presieduta dal senatore Taverna, ne faceva parte il senatore Di Broglio, presidente della Corte dei Conti, e il nostro collega Mazzoccolo ne era il segretario. Un bel giorno io sono stato chiamato dal presidente di questa commissione, il quale mi incaricò di fare uno studio comparativo tra ciò che accadeva nell'esercito austriaco e ciò che accadeva nell'esercito italiano per tutta l'amministrazione della guerra nei due Stati. Il compito era arduo e ben difficile; io ne ero stato incaricato perchè ero il capo dell'ufficio che aveva lo studio della frontiera orientale e lo studio delle energie militari dell'impero vicino, col quale io, irredento, sognavo sempre di poter venire a tu per tu e ci siamo arrivati. (*Vivi applausi*). Quello studio mi insegnò

molte cose, ed oltre a quanto riguardava le parti amministrative, che erano meravigliosamente semplici, mi insegnò qualcosa di ciò che si riferiva agli ufficiali, al loro trattamento, all'avanzamento e al trattamento di quiescenza. Sembra quest'ultimo un elemento che non dovrebbe essere trattato in questa sede, ma pure, come vedremo, questo trattamento di quiescenza era una delle basi sulle quali si fondava l'avanzamento dell'esercito austriaco.

Quali erano i principi? I principi, lo dicevo poco fa all'onorevole sottosegretario per la guerra, erano proprio quelli stessi che esistono nel disegno di legge che sta davanti a noi.

Gruppo di ufficiali che progredisce rapidamente, ma che progredisce per meriti, per meriti constatati grado per grado; ogni gradino era accertato, non si saliva al grado superiore se non con esami, prove o corsi.

Un'infinità non di formalità, ma di requisiti ci volevano per potere avanzare!

Secondo punto: limite della carriera, punti di arrivo, come dice la relazione al disegno di legge.

Queste sono coincidenze perfette col sistema adottato dall'esercito austro-ungarico. I mezzi però per raggiungere i gradi erano molto diversi. Dirò succintamente: il tenente per essere promosso capitano doveva frequentare e superare un corso fatto presso ogni corpo d'armata. Superato questo corso passava capitano.

I capitani per passare ufficiali superiori dovevano compiere un corso di un anno, che si chiamava il corso per ufficiale superiore. Questo corso era diviso per arma. Non era obbligatorio frequentarlo, ma era necessario averlo superato per diventare ufficiale superiore. Vi era poi contemporaneamente la scuola di guerra che dava dei benefici per l'avanzamento, il servizio di Stato Maggiore, e poi v'era un'ultima cernita, ma una cernita rigorosissima, quella pel comando di reggimento. Ricordo che allora, parlo del 1908, su 50 colonnelli solamente una trentina riuscivano ad ottenere il comando di reggimento. E degli altri cosa ne facevano? Il comandante di reggimento poteva anche essere uno dei meno anziani fra i colonnelli, quelli più anziani potevano non comandare il reggimento, ma avevano altri impieghi.

Poi tra i comandanti di reggimento si sceglievano i generali. Per i generali non vi era

alcuna norma. I generali erano scelti sempre, in tutti i gradi, in base al parere di una commissione centrale, a discrezione del Governo. Io credo che questo ultimo metodo sia ottimo, perchè io ritengo che un Governo forte non abbia bisogno di meccanismi per scegliere i capi che dovranno guidare l'esercito, non abbia bisogno di meccanismi di nessuna specie per scegliere coloro ai quali dovrà essere affidato l'onore della Patria e la gloria dell'Esercito. (*Approvazioni*).

Ma non basta. L'esercito austriaco aveva una ricchezza straordinaria di ufficiali subalterni. Un reggimento che aveva quattro battaglioni e sedici compagnie, aveva da 72 a 73 subalterni, cifra enorme per noi. Il nostro reggimento, su tre battaglioni e dodici compagnie (e cioè un quarto di meno di quello austriaco) aveva al momento dell'entrata in guerra ventisei subalterni in media. Guardate l'enorme differenza!

Nell'esercito nostro in quel periodo precedente, a cui prima ho accennato, un altro sistema era stato adottato per cercare di accelerare le carriere ed era quello dei rapporti numerici tra un grado e l'altro. I rapporti numerici in Austria erano assolutamente molto più sfavorevoli che da noi. Ebbene la carriera media degli ufficiali austriaci era migliore della nostra. Come si spiega questo che sembrerebbe un paradosso e che invece non lo era?

In Austria tutto il reclutamento dei personali amministrativi e tecnici di ogni specie non si faceva mai direttamente dai civili, ma lo si faceva sempre dagli ufficiali che per un certo periodo di tempo avevano comandato truppe da subalterni od anche da capitani. Questi subalterni, e qualche volta anche capitani, passando nell'amministrazione o nei vari servizi tecnici, portavano con loro un corredo utilissimo di cognizioni dei bisogni delle truppe, e così non si verificava mai quel fatto che qualche volta succedeva da noi (non so se succeda ancor oggi perchè da troppo tempo sono assente) di qualche risposta che veniva da qualche ufficio e che faceva montare sulla cavallina qualche comandante di truppa, perchè l'osservazione contenuta nel foglio ministeriale era di quelle che dimostravano l'assoluta ignoranza, in chi aveva steso quel foglio, delle necessità delle truppe.

Questo sfollamento per vie laterali portava con sè una diminuzione degli ufficiali subalterni che concorrevano all'avanzamento. Poi c'era l'altra esclusione di tutti i capitani che non avevano fatto il corso di ufficiale superiore, esclusione che avveniva senza che costoro perdessero il loro prestigio morale, poichè si scusavano, per dir così: non sono andato alla prova perchè non ho voluto andarci.

Il loro prestigio davanti alla coscienza restava ancora tutelato, non erano stati bocciati per la semplice ragione che non erano stati esaminati. Ma l'ufficiale continuava a comandare la sua compagnia, finchè la sua idoneità fisica lo permetteva. Quando questa mancava, passava a fare quei servizi che da noi sono fatti dai capitani applicati nei comandi, nel ministero, consegnatari di magazzini, ecc., cioè tutta quella carriera di ordine per cui noi ricorriamo molte volte anche al personale civile.

Allora ecco che il rapporto che sembrava così gravoso, tra subalterni, capitani ed ufficiali superiori viene a scomparire con questo congegno. Ma c'è di più: noi non possiamo con la legge in vigore adottare un sistema simile. Perchè? Perchè il capitano a 50 anni di età incapperebbe nel limite di età e bisognerebbe mandarlo a casa. Mandandolo a casa, se esso ha famiglia, con gli assegni che percepisce non può vivere; diciamolo pure, non vive. Anche il maggiore se viene mandato via non arriva a cavarsela.

Ora che cosa invece avveniva in Austria? La pensione non veniva data a nessuno se non avesse compiuto 60 anni di età o 40 anni di servizio. Ma il giorno in cui andava a casa conservava il suo stipendio, e così nessuna alterazione nel regime familiare. Gli alti gradi perdevano le indennità, ma venivano meno per essi gli obblighi connessi ad un'alta posizione sociale e quindi restava quell'equilibrio familiare che non veniva alterato in nessun modo.

Ma, si dirà, e la finanza? Dove se ne andava?

Io ho fatto una ricerca e ho trovato una situazione che anche questa pareva paradossale.

L'impero austro-ungarico, con un esercito una volta e mezzo più grande del nostro, e con un numero di ufficiali molto superiore al nostro, spendeva meno per le pensioni di quello

che spendevamo noi, con pensioni misserime. Questa è una conseguenza che un attuario spiegherebbe facilmente, ma io m'intendevo poco del mestiere e perciò ricorsi proprio a uno di quegli specchi che servivano ad una società di assicurazione; e mi convinsi che la cosa era possibile perchè a 60 anni non tutti giungono, e perchè 60 anni si possono superare per un periodo non troppo lungo.

Inoltre a 60 anni non si hanno figli in tenera età, a 60 anni si ha anche una moglie già vecchierella, ed allora non solo le pensioni dirette restavano diminuite in modo effettivo, ma anche quelle di reversibilità.

Tutto questo è una conseguenza naturale: la vedova era già vecchia e durava ancora poco; gli orfani avevano già superato o stavano per superare la maggiore età.

Era un sistema che conc'ava le questioni di avanzamento con quelle finanziarie.

Questo non era il frutto di uno studio di quindici giorni, ma era il risultato di una esperienza acquisita da un esercito che da secoli faceva la guerra. Perchè fra guerre vere e guerre di repressione si può dire che ogni due o tre anni l'Impero faceva una guerra. Ed allora è naturale che i criteri si affinassero. Gli ufficiali erano scelti bene, ed erano assistiti continuamente, dal loro ingresso in una scuola di cadetti od in una accademia, in poi. Essi erano sicuri di essere assistiti sempre dal governo fino alla loro morte.

Questa sicurezza dava loro una certa serenità anche quando erano colpiti perchè non potevano progredire. Il capitano colpito diceva: va bene andrò via a sessant'anni, ma andrò via tranquillamente.

Perchè infatti esso aveva l'assistenza fino al giorno della morte. In quel giorno infatti il colonnello doveva presentarsi in casa dell'ufficiale morto per portare alla famiglia un trimestre di stipendio a nome dell'Imperatore.

Non era l'importanza della somma che valeva, quanto la delicatezza di questo pensiero di venire incontro alla famiglia in un momento in cui aveva bisogno di conforto morale e materiale.

Ma non basta: i figli degli ufficiali più ricchi andavano all'Accademia. In genere li fruiavano delle mezze pensioni o delle pensioni. Ma le scuole dei cadetti non si pagavano molto care:

per esempio ventiquattro corone all'anno che equivarrebbero a circa ventisei lire dell'anteguerra. Questi ragazzi ricevevano vestiario, equipaggiamento, vitto, istruzione e uscivano cadetti; come cadetti entravano nei reggimenti e dopo due o tre anni di permanenza erano promossi sottotenenti.

I mezzi di selezione erano essenzialmente: corsi centrali per passare ufficiale superiore, corsi di corpo d'armata per i tenenti, e scuole superiori come la scuola di guerra, corsi di Stato maggiore, ecc. Questi mezzi di scelta non esigevano una separazione fra il corpo di comando e gli altri corpi nell'avanzamento; ma la scelta avveniva spontaneamente. Siccome quelli che non erano scelti per il comando di reggimento non potevano aspirare al grado di generale, restavano colonnelli fino ai 60 anni, poi andavano in pensione con il loro stipendio. Questi ufficiali nel periodo fra la non nomina a comandante di reggimento e i 60 anni erano impiegati secondo le loro attitudini: se erano intelligenti e colti venivano mandati al comando di scuole di cadetti o addetti ad altre scuole secondo le specialità; se mancavano di queste doti venivano impiegati in altri uffici, non molto importanti, sempre nell'esercito.

Ora lasciamo da parte questo sistema e veniamo all'attuale disegno di legge. Esso ci parla di tre categorie: la prima — ruolo di comando — da cui si traggono i generali, la seconda — ruolo di mobilitazione —, la terza — fuori quadro —. I mezzi contemplati in questo disegno di legge sono invero molto complicati. La legge sui limiti di età è rimasta quella che era; l'istituto della promovibilità, che abbassa in fondo il limite di età, l'istituzione delle vacanze, che rende ancora più difficile il movimento, il periodo di comando; sono già quattro elementi che debbono giocare tutti e quattro per ottenere l'avanzamento.

Ora che cosa accade? Accade che per le vacanze si ricorre al concetto della relatività, che è di moda da Einstein in poi (e così anche i principi astronomici sono introdotti!). Oltre a questi principi della relatività, ci sono ancora altri elementi che rendono difficile l'accesso alle più alte sfere. Ci sono le quote d'arma, diremo così, che ogni anno vengono fissate per i colonnelli che possono diventare generali di brigata. Anche questa è un'altra difficoltà.

Ora io non posso dire se questi sistemi saranno sempre attuabili oppure no. Ma la vista di un così complicato meccanismo mi lascia alquanto perplesso. Ad ogni modo l'esperienza ci darà gli elementi, per cui io non credo che si debba rifiutare il progetto per la sua soverchia meccanicità, conseguenza del ricordo che qualcuno ha ancora degli studi dell'accademia, della matematica e del calcolo e che crede di poter affrontare anche questa equazione, forse troppo determinata, cercandone una soluzione.

Ora abbiamo visto le linee generali di questo disegno di legge; bisogna vedere se, nella sua applicazione, la legge risponderà ai fini lontani. Ai fini vicini io credo di sì e il vicino è quel tale sfollamento sul quale forse si è un po' esagerato.

Il nostro relatore, lui in persona, generale Grazioli, già mio capitano al comando del Corpo e il generale Albricci, anche lui mio capitano, credo che abbiano fatto dai 20 ai 21 anno di spalline prima di arrivare ad ufficiali superiori.

GRAZIOLI. 20 anni.

ZUPELLI. Non ho sbagliato di molto. Gli attuali bloccati, congelati, come volete chiamarli, hanno 19 anni di spalline e forse di più, sono infatti del 1915, andranno quindi lo stesso verso i 20 anni come quei capitani da me citati.

BAISTROCCHI, *sottosegretario alla guerra*. Esattamente 20 anni, noi ritorniamo spesso all'antico e ce ne compiacciamo.

ZUPELLI. Ma abbiamo avuto anche altri periodi di questa stasi fenomenale; quando ero tenente al 6° artiglieria, mio capitano era il capitano Caire, e l'onorevole Baistrocchi lo ricorderà, brillantissimo ufficiale che fu tenente generale. Aveva 18 anni di grado da capitano, e aveva già fatto altri 10 anni antecedentemente come ufficiale subalterno; in totale 28 anni prima di diventare maggiore, eppure il morale di quegli ufficiali era elevatissimo e questo lo potrebbe anche affermare il senatore Dallolio. Ora bisognerebbe dire qualche cosa a questi ufficiali e ricordare che anche quelli avevano fatto la campagna del '66...

BAISTROCCHI, *sottosegretario alla guerra*. Sono trascinato ad interrompere l'onorevole Zupelli per assicurare l'oratore e gli onorevoli Senatori che, qualora i nostri capitani e tenenti dovessero permanere ancora tre, quattro, cin-

que anni nello stesso grado e poi sbloccassero, poco male: in tale caso la migliore soluzione sarebbe quella di lasciare che i limiti di età assolvessero alle loro funzioni; ma il guaio, onorevole Zupelli, è che chi ha 17 anni di grado da capitano e 20 anni di spalline fa parte di un blocco di 1800 capitani senza vie di uscita. Infatti un capitano che è al n. 1000 (di capitani ne facciamo 60, 70, 100 all'anno) dovrebbe aspettare ancora 10 anni per la promozione e occorrerebbero 10, 20 anni ancora per sbloccare — e dove?

Senatore Zupelli, Ella sa che a 45 o 50 anni nonostante l'altissimo morale non si può addestrare e comandare una compagnia sulle vette delle Alpi e attraverso le enormi difficoltà dell'odierno combattimento.

Il morale è un grande fattore, che moltiplica indiscutibilmente il fisico ma non lo sostituisce completamente. Ecco quindi la necessità del provvedimento che si propone per sbloccare.

Afferma il senatore Zupelli che a diminuire le vittime si poteva fare uno sfollamento minore, una selezione minore!

Se il senatore Zupelli avesse approfondito il progetto di legge si sarebbe accorto che coloro ch'egli vorrebbe *salvare*, sarebbero egualmente colpiti dai limiti di età, senza essere beneficiati da quel trattamento di favore che il Duce e Ministro delle Forze Armate ha voluto fosse concesso a chi lascia il servizio, e che è pari ai quattro quinti di tutti gli assegni per almeno quattro anni, cui fanno seguito otto anni di posizione ausiliaria.

Ed il senatore Zupelli non ha nemmeno tenuto conto che chi non è prescelto passa al ruolo di mobilitazione, il quale consente di restare in servizio ancora per parecchi anni, cioè fin quando si raggiungono i limiti di età.

Ecco perchè, senatore Zupelli, la situazione non è paragonabile a quella a cui Lei ha fatto cenno. È una situazione totalmente nuova, provocata dalla guerra, situazione gravissima alla quale non ci si può assolutamente sottrarre senza ricorrere a provvedimenti radicali, coraggiosi, provvedimenti i quali appunto trovano la loro soluzione in un trattamento economico che compensi questi bravi soldati della guerra e lenisca il dolore loro e nostro di vederli lasciare il servizio. (*Approvazioni*).

ZUPELLI. Condivido pienamente quanto Ella ha detto. Io non ero di parere diverso. Ho accennato che fatti simili erano accaduti, ciò non vuol dire che non li deplorassi.

BAISTROCCHI, *sottosegretario alla guerra*. Se Lei mi avesse detto che era del mio parere non avrei parlato!

ZUPELLI. Di fronte a queste disposizioni, le quali sono alquanto complicate, anche nella loro forma, perchè sono 190 articoli e ci sono 24 tabelle, mi sembra, che fanno seguito; il documento che più mi ha interessato e più direttamente m'interessa è la tabella della fanteria « ruolo comando ».

È una tabella che mi ha fatto una impressione che è doveroso da parte mia di esprimere.

Una dolorosissima considerazione dovetti fare io in principio della guerra. Nei primi giorni del 1916 io avevo fatto fare una statistica delle perdite subite in quel primo periodo, fino a metà novembre, perchè dal quindici novembre in poi operazioni grosse di guerra non se ne erano più fatte. Si trattava quindi di un complesso di quattro mesi e mezzo.

Da questa statistica ho rilevato le seguenti situazioni. Cito a memoria; ma se anche le cifre non saranno esattissime saranno sempre molto vicine al vero, perchè le ricordo benissimo, avendo lasciato in me una profonda, dolorosa impressione. Risultava da quella statistica che in quel periodo di tempo si erano perduti 8.500 ufficiali: di questi 2.100 morti, più del doppio i feriti; pochi i prigionieri e tra questi la maggior parte feriti; solo 191 catturati prigionieri non feriti. Nella truppa invece vi erano state 202 mila perdite delle quali 45 mila morti, 150 mila feriti; il resto prigionieri. Rapporto fra le perdite degli ufficiali e quelle della truppa, rapporto percentuale che si può esprimere così: ufficiali morti (i quali poi erano nell'inquadramento della compagnia due e un quarto per cento appena, e cioè un capitano e 4 subalterni) in rapporto più che doppio e cioè cinque per cento, ossia la quota morti negli ufficiali era il doppio della quota morti della truppa; la stessa proporzione per i feriti; non più la stessa proporzione per i prigionieri. Queste cifre aride, contabili, sono il più bel monumento che si possa fare all'ufficiale subalterno italiano di quel periodo di guerra. (*Applausi rivissimi e generali*).

Ma, tributato il nostro doveroso, reverente saluto a questi morti e ai feriti, l'organizzatore deve guardare un po' più in fondo e deve dire a quali cause è dovuto questo sacrificio così grandioso di ufficiali. Come e perchè è avvenuto? Si è detto che causa delle grandi perdite era il sistema di attacco reiterato delle stesse posizioni con gli stessi mezzi.

Certo le perdite sono state molto forti anche per questa ragione. Ma non il rapporto di perdite ufficiali e perdite truppa poteva crescere, perchè nelle stesse condizioni si trovavano ufficiali e truppa, e non si poteva trovare una spiegazione che potesse giustificare questo fatto.

Allora bisogna cercare un'altra ragione.

Quando si trattò di mobilitare l'esercito, in ogni reggimento di fanteria noi avevamo in media 26 ufficiali. Dovevamo mobilitare 18 compagnie, tre sezioni di mitragliatrici, reparti di zappatori, ecc. Tutto dovevamo fare con questi 26 ufficiali.

Non si arrivava a dare un ufficiale a ognuno di questi reparti e a ognuno di tali servizi.

Allora si è dovuto fare quello che si è potuto e siamo ricorsi agli ufficiali di complemento.

Di questi ne avevamo un certo numero che avevano fatto la campagna libica, ma era un numero limitatissimo. Gli altri, dopo il periodo sommario di istruzione, erano stati mandati in congedo e mai più richiamati.

Richiamati quelli delle classi più giovani, si è poi dovuto ricorrere alla leva in massa degli ufficiali. Io ho presentato alla firma di Sua Maestà più di una volta decreti che comprendevano la nomina di 2000, 3000, e anche 4000 ufficiali per volta.

Tutto questo nel periodo dall'ottobre 1914 al maggio 1915.

Questi giovani venivano mandati alle scuole di Modena, Parma, Caserta, a fare i corsi; uscivano dopo tre o quattro mesi di istruzione, giovani pieni di sacro fuoco, di entusiasmo perchè erano venuti spontaneamente.

Ebbene questi poveri giovani, alla fine di maggio del 1915, erano lanciati subito in trincea, erano direttamente impiegati nell'assalto delle posizioni avversarie. Pieni d'entusiasmo uscivano dalla loro trincea, percorrevano i due o trecento metri (quando erano molti!) dell'intervallo colla trincea nemica che at-

taccavano. Se riuscivano, bene, altrimenti assai pochi rientravano nella trincea di partenza.

Quanti ce ne erano per compagnia? Tre, ossia quasi tutti, perchè quattro erano in tutto.

Così si spiega perchè si avevano tante perdite. Questi giovani assalivano le trincee con vivo entusiasmo, con ferma volontà di vincere, ma percorrendo quel breve spazio erano fulminati per la strada.

Questo perchè non sapevano profittare di quei piccoli rilievi del terreno, di quei piccoli ripari che avrebbero potuto proteggere la loro persona ed anche il reparto che essi guidavano. Mancava loro completamente l'esperienza.

Ed allora vennero le dolorosissime perdite alle quali ho accennato in principio.

E adesso vengo alla tabella. Pare impossibile come fatti eroici come questi ci conducano ad un pezzo di carta.

La tabella che cosa ci dice? Ci dice che i subalterni a ordinamento, ad effetto raggiunto, secondo la legge, saranno 2500. Non ricordo bene la cifra. Ebbene questa media porterebbe a dei reggimenti con 23 ufficiali soltanto.

GRAZIOLI, *relatore*. Permanenti.

ZUPELLI. Permanenti, sicuro. Ecco che l'interruzione dell'onorevole relatore mi dà subito lo spunto per un'altra osservazione. Abbiamo gli ufficiali di complemento che oggi non sono quelli del 1914 e del 1915, sono certamente meglio istruiti. E come quelli di allora sono animati da entusiasmo. Sapranno condurre un po' meglio i loro reparti. Ma pensiamo che non li richiamiamo troppo spesso.

Perciò farei una vivissima raccomandazione e cioè che i richiami degli ufficiali vengano fatti molto più spesso, essendo essi più indispensabili di quelli della truppa.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di stato per la guerra*. Sono perfettamente del suo parere: quando dispongo di una lira la spendo per il richiamo dei quadri.

ZUPELLI. Bene. Però c'è un'altra cosa. Nel primo periodo della nostra guerra, periodo che va fino alla disgraziata ritirata, era semplice il compito dell'ufficiale. Era quello che ho già accennato; ma già nel secondo periodo, alla battaglia del Piave, al Montello e poi a Vittorio Veneto la guerra cambiò tipo: non era più l'assalto

alla trincea che distava duecento metri; il movimento fu abbastanza rilevante sia al Montello che sul basso Piave. E se allora le difficoltà aumentarono, che cosa sarà in una guerra futura?

La trincea e i reticolati non potranno più inchiodare le truppe al terreno. Il reticolato (gli artiglieri me lo possono insegnare) con le bombarde lunghe e allungate si può far saltare; la bomba scoppiando fa piazza pulita di tutto ciò che c'è sopra al suolo. Non basta; c'è il carro d'assalto che giunge alla trincea, calpesta il reticolato e fulmina i difensori. E allora guerra di movimento; e torniamo indietro a vedere che cosa accadeva nell'ultima guerra di movimento; la guerra russo-giapponese. Mi dispiace che non sia presente il Maresciallo Caviglia i cui rapporti io leggevo quando egli accompagnava le truppe giapponesi. Le truppe giapponesi si stendevano in linee sottilissime, ma larghissime; il comandante di plotone diventava un comandante quasi autonomo; il comandante di compagnia difficilmente poteva dirigere la marcia di queste truppe, le dirigeva sommariamente, mentre era il comandante di plotone che sceglieva il terreno, approfittava del terreno favorevole, avanzava con precauzione, manteneva i collegamenti, cose queste che esigono grande pratica. La si avrà nei nostri ufficiali di complemento quando si saranno allontanati per molti anni dal servizio militare?

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Ne siamo sicuri; perchè quello che hanno fatto i Giapponesi l'abbiamo fatto anche noi durante la guerra e siamo sicuri di saperlo rifare quando la Patria ne avrà bisogno.

ZUPELLI. Benissimo; anche io sono del suo parere. Siamo due persone che vogliono litigare, ma non possono. (*Si ride*).

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Non litighiamo, ci appassioniamo allo stesso argomento.

ZUPELLI. E lo trattiamo con uguale passione. Con questa movimentata discussione si arriva alla conclusione della necessità di aumentare gli ufficiali subalterni, che sono stati diminuiti. Pensi, onorevole Baistrocchi, che i sottotenenti nominati nel 1912-13-14 erano in media per ogni anno 825. Dovrebbero diventare...

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Voglio confortarla subito! Stiamo aumentando i subalterni.

ZUPELLI. Bravo!

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Però li aumentiamo con un criterio diverso dal passato, ossia invece di costituire quella larga base della piramide che paralizza poi le carriere, noi, valendoci dell'esperienza del passato — cioè di quanto ci avete insegnato voi altri, e di quello che noi abbiamo imparato in guerra — accresciamo il numero dei subalterni immettendo sottotenenti provenienti dai sottufficiali, cioè ufficiali che si fermano al primo traguardo della carriera: capitano. In tale guisa premiamo i sottufficiali dinamici e guerrieri anche se non forniti di quei titoli di studio indispensabili per tutti coloro che aspirano ad entrare nelle Accademie, e ad ascendere ai gradi superiori. Così elimineremo quelle diciassette provenienze a cui ha fatto cenno il senatore Di Benedetto. Questi subalterni provenienti dai sottufficiali, e dedicati unicamente a quel servizio a cui fa cenno il senatore Zupelli, saranno dei magnifici comandanti di plotone. In tale guisa noi risolviamo il problema che sta a cuore del senatore Zupelli e, nel tempo stesso, ci avviamo verso quell'orientamento delle carriere che stabilisce una giusta proporzione tra quelli che sono in basso e quelli che sono in alto; soltanto così, onorevole Zupelli, si evitano gli inconvenienti del passato.

ZUPELLI. Permetta, onorevole sottosegretario alla guerra... qui non c'è traccia di questo. (*Indica la relazione*).

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Questa che dovremmo discutere è la legge dell'avanzamento, mentre lei, senatore Zupelli, mi ha trascinato a parlare, ed io ho aderito, sull'ordinamento.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole sottosegretario, ...

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Non parlo più.

PRESIDENTE. No, no! Io desidero che lei parli, ma non interrompa perchè il nostro regolamento dà facoltà al Governo di parlare sempre che vuole, ma non d'interrompere. Abbia pazienza. Del resto riconosco che tutto questo ha giovato ad animare la discussione.

ZUPELLI. Ma noi andiamo perfettamente

d'accordo. Un *duo* più intonato di questo non si potrebbe trovare. (*Si ride*).

Ora questa che ho accennata è la maggiore difficoltà che io trovo nel progetto. Adesso l'onorevole Baistrocchi mi ha dato un confortino, ma io voglio rivolgergli la preghiera di apportare alle tabelle quelle opportune modificazioni che l'esperienza darà la possibilità di fare.

Non sono ancora 24 ore che ho avuta la relazione, ma avrei potuto egualmente improvvisare una proposta di emendamento a quella tabella; non l'ho fatto perchè, facendolo, capivo che avrei commesso una cosa scorrettissima sotto questo punto di vista, che quella tabella è stata studiata per molto tempo, che quelle cifre sono collegate tra loro e non basta quindi che io cambi la cifra degli ufficiali subalterni, devo cambiare anche quella delle eliminazioni, quella delle quote, quella delle vacanze. Ora io non faccio alcun gesto, desidero preparare l'esercito con coscienza e quindi con ponderazione e mi rimetto al Governo affinché questa raccomandazione possa produrre quelle modificazioni che sono in suo potere. Questa non è una grande difficoltà per il Governo, purtroppo, e dico purtroppo perchè fioccano i decreti-legge e fioccano tanto che qualche volta non se ne accorge neppure lo stesso Governo. Venerdì, non è quindi molto lontano, abbiamo approvato qui un decreto-legge che riguardava i primi capitani; quel decreto-legge, quando sarà approvata questa legge, andrebbe già modificato.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. È logico che sia così, e poi non si tratta di cinque giorni fa, ma di cinque mesi.

ZUPELLI. È vero; è nientemeno che del gennaio!

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Ripeto ancora, è logico che sia così perchè noi, in Regime fascista, dal gennaio al maggio, facciamo tante cose quante nel passato . . .

ZUPELLI. Attenti a non farne troppe.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Ne facciamo troppe, ma tutte assai bene ponderate e rispondenti a criteri ispirati ad alto senso di giustizia. Per sua norma, senatore Zupelli, il decreto dei primi capitani rispondeva ad una necessità per mettere la fanteria

alla pari delle altre armi nell'atto in cui, per forza di preesistente legge, i capitani delle altre armi godevano di speciali vantaggi. Attendere 5 mesi, cioè che la legge ora in discussione avesse sanato tali errori non sarebbe stato opportuno. Questo abbiamo fatto col provvedimento che anche il senatore Zupelli approva. È un giusto riconoscimento del valore dell'Arma epica.

ZUPELLI, Benissimo, questa è un'altra volta che siamo d'accordo.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Noi andremo sempre d'accordo in quello che lei dice e in quello che non dice, perchè, modestia a parte, siamo due bei soldati! (*Applausi*).

ZUPELLI. Avuto questo affidamento spero che ciò possa dar luogo ad una modificazione abbastanza celere, con stile fascista come dice lei.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Quale affidamento? Intendiamoci bene!

ZUPELLI. Di modificare la tabella nel senso che ho detto.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. La tabella è conseguenza di una legge di ordinamento. Ogni legge di avanzamento, e il senatore Zupelli me lo insegna, si basa sulla legge di ordinamento, e perciò modificare le tabelle significherebbe modificare l'ordinamento che finora resta integro. Il senatore Ferrari, difatti, nel suo discorso ha detto, ed una cosa si attacca all'altra, questa legge di avanzamento va bene, però avrei gradito che si fosse presentata anche una legge di ordinamento. Rispondo al senatore Zupelli e, anche, al senatore Ferrari che si faranno delle varianti all'ordinamento, ma nella situazione presente ciò che a noi interessava era di risolvere senza indugio il grave problema dell'avanzamento. E perciò non mi impegno di modificare subito la tabella; la modificherò nei sensi desiderati dal senatore Zupelli se l'esperienza e l'ordinamento emendato me lo consiglieranno; perchè, onorevole Zupelli, e lo ripeto ancora, noi fascisti lavoriamo celermente ma meditiamo, come deve meditare il soldato; d'altronde soldato e fascista sono una cosa sola. (*Applausi*).

ZUPELLI. D'accordo ancora, tanto più che non c'è questa urgenza, perchè fino ad una ammissione nuova di allievi all'Accademia

di Modena e all'Accademia di Torino non si potrebbe attuarla anche se si volesse.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il senatore Zupelli, che è tanto intelligente, ha affermato di non aver avuto il tempo di esaminare a fondo il progetto di legge rimesso a lui da sole ventiquattro ore. Io lo invito a studiarlo quarantotto ore e sono sicuro che quando l'avrà meditato in pieno, come è detto nella relazione che accompagna la legge, vedrà che le tabelle non sono rigide, ma emendabili, se speciali circostanze lo esigono.

ZUPELLI. Prendo atto e sono lieto di essere d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra. Faccio solo l'augurio che questa legge porti tranquillità e dia vigore ai quadri dell'esercito per la maggiore gloria d'Italia e del suo Re. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

MAMBRETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMBRETTI. Onorevoli Colleghi. Il disegno di legge in esame ha finalità immediate: lo sbloccamento delle carriere e il successivo loro deflusso rapido e spedito; finalità più lontane, quelle di assicurare all'Esercito quadri efficienti quali la tecnica moderna esige; e, come bene osserva il collega Grazioli, li esigono le condizioni politico-sociali e lo spirito pubblico predominante nell'attuale periodo della nostra storia che tanto si differenzia dal sorpassato per lo spirito fascista che lo domina ed anima. Per ciò, trascurando soluzioni che mirassero a risolvere difficoltà parziali toccando ora l'uno, ora l'altro dei diversi punti dolenti, il disegno di legge affronta la soluzione del grave e delicato problema dell'avanzamento degli ufficiali in modo *radicale e totalitario*, con una soluzione che può dirsi rivoluzionaria, non nel senso di capovolgimento di criteri bensì in quello più vero e sostanziale di introduzione di criteri nuovi e razionali finora, se non trascurati, almeno scarsamente apprezzati ed anche ripudiati come troppo moderni; rivoluzionaria soprattutto perchè osa sollevarsi al di sopra degli interessi dei singoli, rivendicando i diritti superiori della Nazione.

Fu osservato se non sarebbe stato preferibile di suddividere il processo legislativo in due tempi, di contemplare cioè in un primo tempo lo sbloccamento delle carriere nei gradi

congestionati dei capitani e tenenti colonnelli, e successivamente dettar norme per l'avanzamento vero e proprio degli ufficiali, e ciò nell'intento precipuo di imprimere alla legge le caratteristiche della durata e stabilità, che sono doti imprescindibili di una buona legge di avanzamento. L'obbiezione è a mio avviso da bandirsi.

La soluzione del problema in due tempi sarebbe forse stata più facile, ma probabilmente i due tempi avrebbero contribuito ad elidere i buoni effetti dei singoli provvedimenti.

Un'operazione sarebbe riuscita bene, ma l'altra sarebbe giunta troppo tardiva. S. E. Baistrocchi ha preso di fronte la difficoltà e l'ha risolta con quell'acume e con quel fervore che a lui viene dalla certezza di far opera salutare per l'Esercito, e ha fatto bene.

Come è notorio i capisaldi della legge sono: la *creazione dei due ruoli* di comando e di mobilitazione con le caratteristiche distintive delle quali il relatore e gli oratori precedenti hanno dato ampie notizie, e l'*istituzione delle vacanze obbligatorie*.

Le critiche avverse alla creazione dei due ruoli, a mio credere, non reggono.

Quando in tutte le istituzioni moderne, per ragioni di produzione, s'introduce il criterio della divisione del lavoro e della specializzazione; quando la specializzazione si estende sempre più in tutte le professioni, sarebbe invero strano che nell'Esercito si continuasse ad esigere che gli ufficiali dovessero avere, tutti e tutti nella stessa misura, delle stesse attitudini professionali. Tanto più strano in quanto che le funzioni, che debbono essere affidate agli ufficiali in pace ed in guerra, sono tante e tanto diverse fra di loro, che bene si prestano ad assorbire cioè a sfruttare, nel modo più redditizio, tutte le più varie tendenze individuali.

Dunque la formazione dei due ruoli è razionale ed utile e non può essere interpretata come una diminuzione per alcuno.

Quando S. E. Baistrocchi afferma che l'appartenere al ruolo di mobilitazione non è una squalifica, ha perfettamente ragione.

La designazione di idoneità al ruolo di comando significa *riconoscimento* del possesso di particolari qualità, la cui mancanza in altri

od il possesso in misura meno spiccata non significano, ripeto, squalifica.

La discriminazione fra i due ruoli ha valore pratico grandissimo in quanto permette di collocare ognuno in posti di attività e di responsabilità che meglio si confanno al suo temperamento e al suo carattere.

Bisogna che ognuno si renda conto che non vi sono funzioni più nobili ed altre meno nobili nell'Esercito. Ve ne sono alcune che importano grave somma di responsabilità in determinate circostanze eccezionalmente difficili.

Pertanto bisogna dare un mezzo idoneo a chi deve scegliere in tempo di pace gli uomini capaci di sopportare il peso di queste responsabilità, e di avviarli tempestivamente all'esercizio del comando in quei gradi in cui il comando, si noti bene, è veramente un esercizio, o cioè un esperimento ed un tirocinio.

È evidente che non tutti possono aspirare a questa scelta e che molti coi vecchi sistemi dovrebbero essere eliminati. Orbene il ruolo di mobilitazione riconosce invece che molti, non perfettamente idonei a quelle delicate funzioni che si imperniano nell'esercizio del comando, sono tuttavia perfettamente idonei ad altre funzioni pure vitali per l'Esercito come *istituto*, e, più ancora per la Nazione come organismo sociale vivente e vitale.

Ora gli ufficiali per effetto del loro innato senso di patriottismo, per effetto del loro disciplinato equilibrio, sanno e comprendono che la istituzione dei due ruoli è una necessità d'ordine pratico organizzativo, non è un espediente legislativo.

È una novità, ma una felice novità, e come tutte le novità lascia qualcuno perplesso, anche perchè forse tutte le novità turbano qualche interesse e possono anche individualmente riuscire dolorose per qualcuno.

Ma questo non è motivo sufficiente di critica; per mio conto è anzi motivo di elogio. È legge lungimirante questa — ha detto S. E. Baistrocchi — ed è vero.

Gli effetti benefici saranno visibili fra parecchi anni, quando il ruolo di mobilitazione sarà costituito tutto di ottimi ufficiali, tutti persuasi dell'utilità di specializzazione che darà grandi frutti di ordine, di speditezza, di competenza in tutti i meandri della organizzazione militare.

Escludo vi sia da temere ripercussione morale dannosa nella istituzione dei due ruoli.

Non vi è e non vi può essere antinomia fra due grandi correnti destinate a collaborare e ad integrarsi. Se anche vi dovesse essere all'inizio qualche motivo di disappunto, tutto dovrebbe scomparire rapidamente, tanto più che gli appartenenti ai due ruoli sono destinati ad agire, di massima, in due ambienti distinti e diversi.

Quanto alle *vacanze obbligatorie* e l'esodo coercitivo di ufficiali di ciascun grado, sono necessità fatali che costituiscono il mezzo indispensabile per smuovere una massa torpida e ridarle vita.

Sono una specie di massaggio che fa un po' di male per raggiungere molto bene.

Nella situazione attuale non vi è alcuno che vedesse molto roseo il proprio avvenire, neppure i più distinti. Vi erano capitani di stato maggiore, decorati al valore che, nonostante innegabili vantaggi ottenuti anche a prezzo di particolare studio, avevano la probabilità di finire la carriera in quel grado.

E gli altri ?

Bisogna esaminare la cosa con senso di relatività e di civismo.

La massima parte di quelli che non potranno entrare nelle file del ruolo di comando, senza la legge attuale, avrebbe languito ancora a lungo in attesa dell'ausiliaria o del congedo provvisorio.

Ora per molti di essi vi sarà la dignitosa soluzione del ruolo di mobilitazione che permette di raggiungere il grado di colonnello; per altri la possibilità di collocamento in ausiliaria in condizioni economiche soddisfacenti; per altri ancora di continuare a svolgere un'attività proficua nelle istituzioni giovanili del Regime.

Dunque nessuna deplorazione. Se per la iscrizione al ruolo di comando la scelta dovrà ora esercitarsi in riguardo a taluni blocchi di ufficiali distinti e benemeriti con una severità imposta dal limite delle vacanze disponibili per legge, ciò sarà fatalità non imputabile alla legge ma alle ragioni stesse che hanno imposta la urgente necessità di essa.

In sostanza la legge permetterà ai giovani — e mi riferisco agli ufficiali entrati in carriera dopo la guerra — di procedere con idee nuove

e fresche energie; permetterà davvero di ringiovanire i quadri e di dare ad essi quella fisionomia altera che non si gloria soltanto della esperienza passata ma dimostra l'ansia di ascendere, ben preparata, alle prove dell'avvenire.

Onorevoli Colleghi, noi viviamo in un'epoca in cui un popolo è rispettato nella misura in cui la sua forza può mettersi al servizio del diritto.

Verità dalla quale scaturiscono imperiosi, per le autorità responsabili, l'impegno di rivolgere ogni loro cura acciò quella forza conservi in ogni momento attività e vivezza, e per le assemblee legislative, il dovere di apportare ad esse il loro fervido ausilio spirituale e di tecnica competenza.

Il che è accaduto alla Camera e in quest'Aula nella particolare disamina di uno dei più gravi ed importanti problemi di organica militare; la rinnovazione cioè delle carriere degli ufficiali dell'Esercito in omaggio a criteri nuovi ed alle esigenze di eventuali lotte avvenire.

Così l'eco favorevole non potrà mancare nel Paese, concorrendo sempre più a fondere le sue aspirazioni di gloria e di potenza con quelle dell'Esercito e a formare — come concluse alla Camera S. E. Baistrocchi con alto e sapiente intelletto — la « Nazione militare ». (*Applausi*).

SECHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. L'ora tarda più che mai richiede brevità, ma non posso a meno di dare anzitutto una consolazione ai colleghi che si fossero innamorati della legge di avanzamento austriaca nei riguardi dei generali, della quale abbiamo sentito poc'anzi il congegno. Li nominava l'Imperiale Regio Governo, senza Commissione di avanzamento, e proprio così determina l'articolo 40 — se non erro — della legge in discussione per i generali di divisione e gradi superiori: molto opportunamente l'articolo 40 precisa che per tali gradi non devono avere luogo esperimenti di nessuna sorta; il Ministro della guerra propone, il Consiglio dei Ministri delibera. È cosa quanto mai lodevole.

Ma la consolazione maggiore per i colleghi è il mio fermo proposito di essere brevisimo.

Stile telegrafico dunque, per dire anzitutto

che a mio sommessso avviso questa legge va essenzialmente considerata nel suo carattere generale di legge d'avanzamento; se al tempo stesso provveda allo sbloccamento della carriera è certo ottima cosa, perchè così non si poteva più andare avanti. Ma — ripeto — la legge va considerata precipuamente nella sua finalità generale di ben provvedere a cosa tanto delicata e ardua quale è l'avanzamento degli ufficiali, così da averli quanto meglio possibile dotati di carattere, di dottrina, di esperienza, specie nei gradi elevati; al tempo stesso evitare che la necessaria selezione deprima il morale della massa nei gradi minori.

A tutto questo la legge in discussione provvede in maniera che io reputo molto encomiabile, e particolarmente lodo le disposizioni che assicurano decoroso avvenire morale ed economico ai benemeriti ufficiali i quali non potranno pervenire ai gradi più elevati per le supreme esigenze della difesa nazionale, alle quali tutto va subordinato.

E poichè, mentre ancora la legge non è in atto, si è sentito già parlare di introdurre delle modifiche, formulo il voto che nessuna modifica sia in essa introdotta almeno per dieci anni. Qualunque legge dà frutti tanto migliori, quanto più a lungo ne perdura immutata l'applicazione; ma questo è supremamente vero proprio per le leggi di carattere organico, quale è appunto questa: modifiche che le migliorino in qualche punto, il più delle volte le peggiorano in altri punti, ed è sempre ottima cosa lasciarle come sono. Dunque niente varianti, salvo — s'intende — quelle tali Tabelle dei Quadri e delle Vacanze, per le quali ragionevoli modifiche sono ammissibili.

E poichè fu rilevato che quelle tali Tabelle sono piuttosto scarse per *i subalterni di carriera*, esprimo il sommessso avviso che ai bisogni della guerra — tanto più vasti di quelli della pace, specie in fatto di subalterni — conviene largamente provvedere, almeno fino al grado di capitano, con ufficiali di complemento. Sono formati appunto per questo, non senza spesa di qualche rilievo; e allora bisogna servirsene bene. Se non si ha fiducia nella loro capacità professionale, sia detto francamente; ma se questa fiducia si ha, bisogna darne prova coi fatti; prepariamoli bene, anche con frequenti richiami in tempo di pace, ser-

viamocene largamente in prima linea durante la guerra.

Anche perchè, altrimenti, saremmo costretti ad avere una troppo grossa massa di subalterni di carriera, che in tempo di pace non avrebbero buon impiego. Ne sortirebbe un duplice danno: quello delle conseguenti forti spese sottratte ad altri elementi, credo più importanti, di efficienza dell'Esercito; l'altro — a mio avviso ancora più grave — di andare incontro al *bloccamento perpetuo* per l'avanzamento al grado di capitano nei ruoli di carriera.

Da molto tempo, appunto in considerazione dei gravi guai che sempre hanno afflitto l'Esercito per l'avanzamento a capitano, io penso che il numero dei subalterni di carriera va determinato non già sulla base delle cosiddette *esigenze di servizio*, tanto stiracchiabili in un senso o nell'altro; bensì col criterio di avere continuamente in servizio effettivo una massa di giovani ufficiali sufficiente per ben provvedere con la necessaria larghezza e con serena scelta ai quadri superiori; questa è, a mio sommo avviso, la funzione principale dei subalterni di carriera in tempo di pace; fornire la materia prima per i gradi più elevati.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Molto bene!

SECHI. Questo che dico per l'esercito, va altresì detto per la Regia marina, alla quale ho tuttora l'onore di appartenere.

Per lo passato, piuttosto scarse erano le simpatie in molti ambienti della Regia marina per gli ufficiali di complemento. Io li ho sempre difesi, ho sempre avuto molta fede in essi. Durante la guerra ne ho promosso l'impiego quanto ho potuto, nei limiti che le mie attribuzioni mi consentivano, e me ne sono sempre trovato molto bene. Non ho certo messo un ufficiale di complemento a dirigere il tiro di una grande nave, ma a bordo ci sono tanti servizi nei quali essi possono dare, ed hanno dato in guerra utilissime prestazioni.

Conosco, ancora qualche parola nei riguardi della Regia marina, egregi colleghi, che avete la benevolenza di ascoltarmi, o per lo meno di non filare dall'Aula; non mi dorrò tuttavia se anche dovessi assistere a un esodo generale e parlare ai banchi.

È evidente che qualcosa di simile a questa

legge si pensa di fare anche per la Regia marina e la Regia aeronautica. Di aeronautica non ho competenza e non parlo, ma dico all'onorevole Sottosegretario per la marina — poco importa che non sia nell'Aula, perchè il Resoconto gli cadrà sott'occhio — di tenere ben presente che le necessità della Regia marina sono diverse, e la Legge va ragionevolmente adattata alle medesime.

Nei criteri essenziali conformatevi pure a questa e farete bene, ma per molti particolari andate adagio nel copiarla tale e quale; tenete conto delle differenze di ordinamento e di necessità, ad esempio della circostanza che, per fortuna, la Regia marina mai vedrà blocco di carriera per l'avanzamento a tenente di vascello come mai lo ha visto per lo passato, mentre l'Esercito ne ha avuto sempre gravi affezioni.

Questo per la semplicissima ragione che la Regia marina può andare avanti benissimo con un quadro di subalterni notevolmente inferiore al quadro dei capitani.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. È sempre questione di ordinamenti.

SECHI. Di ordinamenti e anche di bene intendere le stiracchiabili *esigenze del servizio*.

Alla Marina riesce facile dimostrare che bene impiega molti capitani in confronto dei subalterni e, se riesce a commuovere il Ministro delle finanze coi suoi accoliti, per l'avanzamento a capitano le cose vanno a posto naturalmente.

Così d'altronde è sempre stato finora, lo che prova anche il buon cuore del Ministro delle finanze, non oso dire dei suoi accoliti. Anzi, molto frequente è stato il caso di deficienze nel quadro dei tenenti di vascello, in attesa che i subalterni maturassero i limiti minimi di spalline e di navigazione per essere promovibili. È caso anche attuale; poc'anzi l'onorevole sottosegretario per la marina ebbe la cortesia di dirmi che il quadro dei tenenti di vascello è in *deficit* di circa cento unità, se non ricordo male.

Cade quindi qualsiasi necessità di provvedere ad eliminazioni nel grado di capitano, per sbloccare l'avanzamento dei subalterni.

L'Esercito invece non può mettere capitani al comando del plotone; qui sta la differenza essenziale.

L'argomento è così vasto, che molte cose potrebbero ancora dirsi di nuovo e forse di interessante, senza incorrere in deprecabili ripetizioni di quanto perspicuamente hanno detto i colleghi che con tanta competenza parlarono prima di me. Ma l'ora tarda impone di concludere, e la mia conclusione è questa: se qualunque ottima legge a poco giova quando non sia intelligentemente e onestamente applicata, questo avviene soprattutto per leggi come questa, dalla cui applicazione dipende in tanto vasta misura l'efficienza dei Quadri, l'equo trattamento degli ufficiali, di molti ufficiali che ben preziosi servigi resero durante l'ardua guerra, ben alte benemerenze, talune fulgide di gloria, altre oscure ma non per questo meno grandi, acquisirono sui campi di battaglia, nel duro travaglio della trincea.

Orbene, io voterò con pieno consenso questa legge, soprattutto perchè ho piena fiducia nel senno, nella consapevolezza, nell'onestà di coloro che dovranno applicarla. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando facoltà di parlare agli iscritti per dichiarazioni di voto, al Relatore e al Governo.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acquarone, Ago, Albricci, Aman-
tea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Ap-
piani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Mar-
zano, Azzariti.

Baccelli, Badoglio, Baldi Papini, Barcellona,
Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Benni-
celli, Bensa, Bergamasco, Beverini, Biscaretti
Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero,
Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Brandolin,
Broccardi, Broglia, Brusati Roberto, Brusati
Ugo.

Caccianiga, Caetani, Calisse, Camerini, Cam-
polongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Ca-
soli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Gio-
vanni, Cattaneo della Volta, Celesia, Centurio-
ne Scotto, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti,
Cini, Cippico, Ciralo, Cirmeni, Colonna, Con-
cini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro,
Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Cri-
spolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De
Bono, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Mar-
chi, De Marinis, De Riseis, De Vecchi di Val
Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di
Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di
Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan, Durante,
Durini di Monza.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Fede-
le, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Francica
Nava, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gaspe-
rini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi,
Giampietro, Giannini, Giardini Ernesto, Giu-
liano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino,
Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guada-
gnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele, Josa

Krekich.

Lagasi, Landucci, Lanza Branciforte, Larus-
sa, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini
Pasquale, Lissia, Longhi, Lucioli.

Majoni, Manfroni, Mantovani, Manzoni, Ma-
rescalchi Arturo, Mariotti, Marozzi, Marracino,
Martelli, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menoz-
zi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor,
Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mo-
sconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cos-
silla, Nucci.

Oddone, Orlando, Orsi Pietro, Orsini Ba-
roni.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende,
Perla, Perris, Perrone Compagni, Pestalozza,
Petrone, Piaggio, Pinto, Pironti, Pitacco, Porro
Ettore, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Ricci Federico, Ro-
mano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi,
Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle
Torracce, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria,
Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scalori, Schanzer, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Solari, Soler, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Norme per il personale giudiziario (128):

Senatori votanti	242
Favorevoli	238
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola di ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città (129):

Senatori votanti	242
Favorevoli	235
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste (130):

Senatori votanti	242
Favorevoli	236
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro (134):

Senatori votanti	242
Favorevoli	234
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo degli approvvigionamenti dall'estero (135):

Senatori votanti	242
Favorevoli	236
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima funicolari e funivie meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8300 (136):

Senatori votanti	242
Favorevoli	239
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale (141):

Senatori votanti	242
Favorevoli	235
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla col-

lezione artistica del fidecommesso Barberini (145):

Senatori votanti	242
Favorevoli	236
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei Caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (146):

Senatori votanti	242
Favorevoli	236
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo (148):

Senatori votanti	242
Favorevoli	236
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, numero 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. Aeronautica (150):

Senatori votanti	242
Favorevoli	236
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'au-

mento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (152):

Senatori votanti	242
Favorevoli	235
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra (153):

Senatori votanti	242
Favorevoli	235
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali (154):

Senatori votanti	242
Favorevoli	234
Contrari	8

Il Senato approva.

Domani alle ore 15,30, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (139).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 97, riguardante la costruzione della ferrovia Portogruaro-Palmanuova-Sasseto (7);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24, che ha dato ese-

cuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania e Atti connessi, stipulati in Roma il 5 gennaio 1934 (81);

Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio (107);

Disposizioni circa la riduzione dell'imposta terreni per il ringiovanimento degli olivi (108);

Istituzione di una « Cassa ufficiali della Regia marina » (109);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934, stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli (122);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (123);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale (126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato (131);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320.000 (132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare (137);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare (138). - (*Iniziato in Senato*);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra (140);

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale (142);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma (143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e le relative norme di attuazione (147);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica (149);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico (151).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.